SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

MERCOLEDÌ 18 LUGLIO 1962

(160ª seduta in sede deliberante)

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BERTONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Norme integrative dell'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato e revisione dei relativi ruoli organici » **(905)** **(Seguito della discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . . *Pag.* 2949, 2950, 2957, 2958
BRACCESI 2957
CENINI 2949
DE GIOVINE 2956
FORTUNATI 2956, 2957, 2958
PARRI 2949, 2956, 2957
PIOLA 2949, 2956, 2957, 2958
RODA 2949, 2950
SPAGNOLLI, *relatore* . 2949, 2950, 2957, 2958
TRABUCCHI, *Ministro delle finanze* . . 2950, 2956

« Abbuono del 60 per cento sui diritti erariali delle scommesse sulle corse dei cani a favore dell'Ente nazionale della cinofilia italiana di Milano » **(1341)** (*D'iniziativa dei senatori Pajetta ed altri*) **(Seguito della discussione e rinvio):**

PRESIDENTE 2958, 2959, 2960
FORTUNATI 2959
TRABUCCHI, *Ministro delle finanze* . . 2959
VALMARANA, *relatore* 2958, 2959, 2960

« Modifica all'articolo 6 del regio decreto 18 dicembre 1913, n. 1453, recante disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee » **(1915)** (*D'iniziativa del deputato De Marzi Fernando*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della dicussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 2960, 2963, 2965
CENINI 2964
FORTUNATI 2963, 2965
PIOLA 2963
SPAGNOLLI, *relatore* 2960, 2963, 2964
TRABUCCHI, *Ministro delle finanze* 2964, 2965

« Integrazioni e modifiche alle norme sul decentramento dei servizi del Ministero del tesoro e riordinamento delle Direzioni provinciali del tesoro » **(2082)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 2933, 2934
DE GIOVINE, *relatore* 2933

« Riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale del tesoro » **(2093)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 2922, 2923
DE GIOVINE, *relatore* 2922

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertoli, Bertone, Braccesi, Cenini, Conti, De Giovine, De Luca Angelo, Fortunati, Franza, Gallotti Balboni Luisa, Mott, Parri, Pesenti, Piola, Roda, Spagnolli e Valmarana.

Intervengono il Ministro delle finanze Trabucchi e il Sottosegretario di Stato per il tesoro Bovetti.

CENINI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale del tesoro » (2093) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale del tesoro », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

DE GIOVINE, *relatore*. La necessità di integrare i provvedimenti legislativi delegati previsti dall'articolo 5 della legge 5 dicembre 1954, n. 1181, ed alcune lacune del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e nello stesso tempo la necessità indilazionabile di adeguare le strutture dell'Amministrazione centrale del tesoro alle nuove accresciute esigenze ed ai nuovi servizi, ha reso necessaria la presentazione, da parte del Governo, dell'apposito disegno di legge, che prevede un razionale riordinamento ed incremento dei ruoli del personale.

Il disegno di legge è stato già approvato dalla Camera dei deputati, la quale ha apportato talune modifiche al testo governativo soprattutto allo scopo di uniformare il provvedimento a quello relativo alla revisione dei ruoli del Ministero delle finanze, testè approvato anche dal Senato, data la identità dei presupposti e dei fini dei due provvedimenti e data anche la necessità di evitare ingiuste sperequazioni fra il personale appartenente ai due rami dell'Amministrazione finanziaria. Così hanno contenuto analogo alle disposizioni del testo del Ministero delle finanze quelle di cui agli articoli 7, 8 primo comma, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20 quarto e quinto comma, 21, 22, 24, 25.

Altri emendamenti apportati dalla Camera riguardano particolari esigenze dell'Amministrazione centrale del tesoro e mirano a tutelare speciali posizioni del personale.

Così l'articolo 1 concernente l'istituzione della « Direzione generale dei servizi speciali e del contenzioso ».

A tale nuova Direzione generale restano affidati i particolari servizi inerenti al movimento dei capitali dall'estero in Italia e conseguentemente la trattazione di tutte le controversie inerenti che comportano complesse istruttorie attinenti a questioni di diritto in materia di contenzioso amministrativo.

Inoltre l'istruttoria e la trattazione dei ricorsi riguardanti vertenze giuridiche e controversie amministrative indirizzati al Ministero del tesoro che per la loro non specifica individualizzazione non possono rientrare nella specifica competenza delle singole direzioni generali; tutte le vertenze relative allo stralcio dei servizi degli affari di guerra; la trattazione delle questioni inerenti la liquidazione delle passate gestioni attive e passive dei governi coloniali; tutto quanto riguarda lo stato giuridico e tutte le questioni connesse con i rapporti di impiego del personale ex Ministero Africa italiana e col trattamento economico del personale stesso.

Infine alla stessa Direzione, in dipendenza della prassi giurisdizionale che si andrà formando in relazione ai compiti del contenzioso ad essa attribuiti, saranno affidati gli studi, le ricerche, le rilevazioni statistiche nonchè la compilazione dei massimari inerenti a tale complessa materia e la pubblicazione degli atti ufficiali del Ministero, nonchè l'alta vigilanza della importante biblioteca del Ministero stesso.

L'articolo 3 prevede il collocamento del personale dei ruoli aggiunti nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici con decorrenza dal 1° febbraio 1962 così come previsto nel testo relativo ai ruoli del Ministe-

ro delle finanze, ma, data la speciale situazione dei ruoli del Ministero del tesoro, in modo da tutelare i diritti acquisiti e le aspettative del personale del ruolo organico.

Gli articoli 12, 13 e 14 disciplinano le carriere degli ispettori per i servizi della Direzione generale del tesoro e quelle degli ispettori della Direzione generale degli istituti di previdenza, mantenendo un ruolo unico con gli ispettori della carriera amministrativa, in modo però che mentre vengono soddisfatti gli interessi dell'Amministrazione, la quale ha necessità di mantenere dentro determinati limiti, proporzionati ai relativi servizi, il numero dei funzionari provenienti dalle tre carriere, vengono altresì tutelate le giuste aspettative degli interessati.

Tabelle organiche: le modifiche apportate sono intese a rendere gli organici più rispondenti alla funzionalità dei servizi, tenuto anche conto del maggior numero del personale che affluirà nei vari ruoli. Infine è sorta la necessità di autorizzare il collocamento fuori ruolo di un Direttore generale presso l'Istituto italiano dei cambi, non potendo ritenersi valida l'autorizzazione già concessa con la tabella *F* del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, che stabiliva la facoltà di collocare fuori ruolo funzionari di grado elevato presso « Istituti di credito di diritto pubblico », avendo la Corte dei conti osservato non potersi ritenere compreso in tale categoria l'Istituto italiano dei cambi.

Alla maggiore spesa prevista in 450 milioni si provvede, per l'esercizio 1962-63, con riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro riguardante provvedimenti legislativi in corso.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Presso il Ministero del tesoro è istituita la Direzione generale dei servizi speciali e del contenzioso.

(*È approvato*).

Art. 2.

I ruoli organici del personale dell'Amministrazione centrale del Tesoro e della Direzione generale delle pensioni di guerra, di cui ai quadri 11, 29, 49, 69, allegati al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, ed ai quadri 11, 30, 51, 72, allegati al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono sostituiti da quelli di cui ai quadri allegati alla presente legge.

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, la equiparazione fra le qualifiche contemplate nei predetti ruoli organici e quelle previste dagli articoli 153, 171, 180 e 188 del citato decreto è effettuata, ove occorra, in base ai rispettivi coefficienti di stipendio.

(*È approvato*).

Art. 3.

Gli impiegati dei ruoli aggiunti, istituiti a norma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, in corrispondenza dei ruoli organici di cui ai quadri I, II, III, IV, annessi alla presente legge, sono collocati nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici di cui agli stessi quadri, con decorrenza dal 1° febbraio 1962.

La disposizione di cui al precedente comma è applicabile, a domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli impiegati appartenenti ai reparti dei danni di guerra presso le Intendenze di finanza, inquadrati nei ruoli aggiunti corrispondenti ai ruoli organici delle Direzioni provinciali del Tesoro, che, alla data stessa, prestino servizio presso l'Amministrazione centrale del Tesoro.

Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche nei confronti degli impiegati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge nell'Amministrazione centrale del Tesoro, il cui inquadramento nei ruoli aggiunti corrispondenti ai ruoli organici menzionati nel primo comma o nei

ruoli aggiunti corrispondenti ai ruoli organici delle Direzioni provinciali del Tesoro sarà disposto successivamente alla data predetta. Il collocamento di tali impiegati nei ruoli organici avrà la stessa decorrenza dell'inquadramento nei ruoli aggiunti, ma non potrà comunque essere anteriore alla data del 1° febbraio 1962. La relativa domanda dovrà essere presentata dai detti impiegati che saranno inquadrati nei ruoli aggiunti corrispondenti ai ruoli organici delle Direzioni provinciali del tesoro entro sessanta giorni dalla data in cui avranno ricevuto comunicazione dell'inquadramento nei ruoli aggiunti.

Il personale di cui ai precedenti commi è inserito nelle predette qualifiche dei ruoli organici dopo l'ultimo degli impiegati ivi iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge — intesi come tali anche quelli che verranno collocati ai sensi degli articoli 5, 21, 22 e 23, primo comma, della presente legge — conservando l'anzianità di carriera e di qualifica maturata nei ruoli di provenienza.

Ove gli impiegati collocati nei ruoli organici ai sensi del presente articolo siano in possesso della anzianità richiesta ai fini della ammissione ai concorsi per merito distinto ed agli esami di idoneità per le promozioni a direttore di sezione ed a primo segretario, nonchè ai fini dell'ammissione al concorso ed agli scrutini per la promozione a primo archivista, e ai fini dell'ammissione agli scrutini per la promozione a commesso, tale anzianità si attribuisce, per gli stessi fini, agli impiegati di cui al precedente comma, già appartenenti ai ruoli organici, che li precedono nel ruolo, ferma restando ad ogni effetto l'efficacia delle promozioni conferite dopo il 1° febbraio 1962 nelle qualifiche menzionate nel presente comma e nelle qualifiche inferiori.

Il collocamento nei ruoli organici degli impiegati di cui al presente articolo è disposto anche in soprannumero, da riassorbirsi in ragione di metà delle successive vacanze.

Gli impiegati già appartenenti ai ruoli speciali transitori e ai ruoli aggiunti che siano stati inquadrati nei corrispondenti ruoli organici, in applicazione di disposizioni legislative o a seguito di concorsi, possono conseguire, a domanda, da presentarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento eventualmente più favorevole cui avrebbero avuto diritto a norma del presente articolo, ove fossero rimasti nei predetti ruoli speciali transitori o ruoli aggiunti.

Al personale di cui al comma precedente è riconosciuta, a tutti gli effetti, l'anzianità complessiva del servizio prestato nel ruolo aggiunto e nel ruolo ordinario.

(*È approvato*).

Art. 4.

Fra gli impiegati appartenenti a diversi ruoli aggiunti della stessa carriera, l'ordine del collocamento nei ruoli organici, previsto nel precedente articolo 3, è stabilito dalla anzianità di qualifica nel ruolo aggiunto di appartenenza; a parità di tale anzianità, da quella complessiva nel ruolo aggiunto e nel ruolo speciale transitorio; a parità di questa ultima anzianità, si osservano i criteri stabiliti dall'articolo 344, comma ultimo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(*È approvato*).

Art. 5.

Gli impiegati dei ruoli organici delle Direzioni provinciali del tesoro, già addetti ai reparti dei danni di guerra presso le Intendenze di finanza, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, prestano servizio presso l'Amministrazione centrale del Tesoro, sono trasferiti, a domanda, da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici di cui agli annessi quadri II, III, IV, a decorrere dalla data anzidetta e nel posto che loro spetta secondo l'anzianità nella qualifica già ricoperta, conservando, a tutti gli effetti, la anzianità di qualifica e di carriera.

(*È approvato*).

Art. 6.

Gli impiegati della carriera esecutiva di cui al quadro III della presente legge che rivestono la qualifica di dattilografo di prima classe, di dattilografo di seconda classe e di dattilografo aggiunto, svolgono esclusivamente mansioni di dattilografia e di stenografia.

Nei concorsi per esami di ammissione al ruolo predetto, due decimi dei posti sono riservati per il conferimento della qualifica di dattilografo aggiunto. Per conseguire tale qualifica gli aspiranti, oltre le prove scritte ed orali di cui all'articolo 182 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, devono superare una prova pratica di dattilografia, nonchè una prova pratica di stenografia o su mezzi meccanici, secondo quanto stabilito nel bando di concorso.

I dattilografi di prima e di seconda classe partecipano, insieme agli archivisti e agli applicati, agli esami ed agli scrutini per la promozione alla qualifica di primo archivista.

(*È approvato*).

Art. 7.

Gli impiegati della carriera esecutiva di cui al quadro III della presente legge che rivestono la qualifica di operatore tecnico di prima classe, di operatore tecnico di seconda classe e di operatore tecnico aggiunto svolgono le mansioni di operatori di macchine d'ufficio.

Nei concorsi per esami di ammissione al ruolo predetto, un decimo dei posti è riservato per il conferimento della qualifica di operatore tecnico aggiunto. Per conseguire tale qualifica gli aspiranti, oltre le prove scritte ed orali di cui all'articolo 182 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, devono superare apposita prova meccanica su mezzi meccanici secondo quanto stabilito nel bando di concorso.

Gli operatori tecnici di prima e di seconda classe partecipano, insieme agli archivisti ed agli applicati, agli esami ed agli scrutini per la promozione alla qualifica di primo archivista.

(*È approvato*).

Art. 8.

L'indennità prevista dall'articolo 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324, è estesa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale addetto agli apparati grafici e da stampa, eliocianografici, fotografici ed elettrocontabili dei servizi dipendenti dall'Amministrazione centrale del Tesoro.

L'indennità spettante al personale del Provveditorato generale dello Stato addetto al controllo e alla vigilanza presso l'Istituto poligrafico dello Stato per la stampa di carte valori e presso le cartiere per la fabbricazione di carta filigranata da avvalorare è stabilita, per ogni giornata di effettivo lavoro, nella misura di lire 600 per i capi degli uffici e di lire 400 per gli altri dipendenti.

Al personale di cui al comma precedente il compenso per lavoro straordinario spetta anche oltre i limiti fissati dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767. Le indennità previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1562, per ciascuna ora di lavoro serale e notturno, spettano nelle seguenti misure:

	Dalle ore 22 alle ore 24	Dalle ore 0 alle ore 6
	—	—
Impiegati con coefficiente 325 e superiore	L. 160	L. 240
Impiegati con coefficiente inferiore a 325	» 140	» 220
Impiegati della carriera ausiliaria e di IV categoria	» 100	» 190

(*È approvato*).

Art. 9.

Gli impiegati della carriera esecutiva di cui al quadro III della presente legge che non rivestono le qualifiche di cui ai precedenti articoli 6 e 7 svolgono, in conformità dell'articolo 181 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mansioni di archivio, di protocollo, di registra-

zione e di copia, anche con l'utilizzazione di macchine, nonchè quelle di collaborazione contabile, tecnica ed amministrativa indicate nel regolamento.

(*E approvato*).

Art. 10.

Le mansioni corrispondenti alle qualifiche dei coefficienti di stipendio 202, 180 e 157 sono attribuite e revocate con decreto del Ministro del tesoro.

(*E approvato*).

Art. 11.

Gli agenti tecnici capi e gli agenti tecnici provvedono alla manutenzione degli impianti, delle macchine e delle attrezzature d'ufficio, alla guida e manutenzione degli automezzi e alle altre incombenze previste dagli ordinamenti di servizio.

La nomina ad agente tecnico si consegue esclusivamente mediante pubblico concorso ai sensi dell'articolo 190 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(*È approvato*).

Art. 12.

La nomina ad ispettore superiore per i servizi della Direzione generale del Tesoro si consegue mediante concorso per esame e per titoli.

L'esame consiste in quattro prove scritte ed una prova orale. Le prove scritte sono a carattere teorico-pratico ed almeno due di esse devono avere particolare attinenza ai servizi della Direzione generale del Tesoro.

Le materie del programma dell'esame sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro. Per quanto concerne i criteri e le modalità per l'espletamento del concorso, sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e agli articoli 10, secondo e terzo comma, e 70 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Al concorso possono partecipare gli impiegati dei ruoli ordinari delle carriere direttive del Ministero del tesoro che rivestano la qualifica di consigliere di prima classe e che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione abbiano compiuto cinque anni almeno di servizio effettivo nella carriera, nonchè gli impiegati dei ruoli ordinari delle carriere speciali del Ministero del tesoro che, alla data medesima, abbiano compiuto nove anni almeno di servizio effettivo nella carriera.

(*È approvato*).

Art. 13.

La nomina ad ispettore superiore per i servizi della Direzione generale degli Istituti di previdenza si consegue mediante concorso per esame e per titoli.

L'esame consiste in quattro prove scritte ed una prova orale. Le prove scritte sono a carattere teorico-pratico ed almeno due di esse devono avere particolare attinenza ai servizi della Direzione generale degli Istituti di previdenza.

Sono applicabili le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 12.

(*È approvato*).

Art. 14.

Gli ispettori capi per i servizi della Direzione generale del Tesoro e gli ispettori capi per i servizi della Direzione generale degli Istituti di previdenza partecipano agli scrutini per la promozione alla qualifica di ispettore generale insieme ai direttori di divisione.

Con decreto del Ministro del tesoro, emanato previo parere del Consiglio di amministrazione all'inizio di ciascun anno del primo triennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le quote dei posti di ispettore generale che possono essere conferiti nell'anno ai direttori di divisione, agli ispettori capi per i servizi della Direzione generale del Tesoro e agli ispettori capi per i servizi della Direzione generale degli Istituti di previdenza.

Successivamente alla scadenza del predetto triennio, ferma restando la disposizione di cui al primo comma, i posti vacanti nella qualifica di ispettore generale saranno assegnati, in proporzione, ai direttori di divisione, agli ispettori capi per i servizi del-

la Direzione generale del Tesoro e agli ispettori capi per i servizi della Direzione generale degli Istituti di previdenza, fino a raggiungere rispettivamente le quote di 62, 10 e 5.

(*È approvato*).

Art. 15.

Nella prima applicazione della presente legge i tre quarti dei posti complessivamente disponibili, dopo gli inquadramenti di cui agli articoli 5, 21, 22, 23 e dopo quelli che ai sensi dell'articolo 3 hanno effetto dal 1° febbraio 1962, nel ruolo di cui all'annesso quadro II, sono conferiti, in base a graduatoria di merito formata dal Consiglio di amministrazione, agli impiegati del ruolo della carriera esecutiva di cui all'annesso quadro III che siano in possesso dei requisiti stabiliti dal quarto comma dell'articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria di cui al comma precedente è formata tenendo conto del titolo di studio posseduto, delle mansioni svolte dall'impiegato nell'ultimo triennio quali risultano dai relativi rapporti informativi, dei giudizi contenuti nei rapporti informativi stessi, nonchè dell'esito di un esame consistente in un colloquio vertente sui servizi d'istituto. La Commissione esaminatrice è composta:

da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Tesoro con qualifica non inferiore ad ispettore generale o equiparata, che la presiede;

da quattro impiegati della stessa carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di Divisione o equiparata.

Un impiegato della detta carriera direttiva con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe assolve le funzioni di segretario.

Per ottenere l'inquadramento previsto dal primo comma, gli interessati devono produrre domanda, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'inquadramento decorre dalla data medesima.

L'inquadramento nei ruoli previsti dal presente articolo non è consentito per una qualifica con coefficiente di stipendio superiore a quello corrispondente alla qualifica rivestita nella carriera di provenienza.

Agli effetti della progressione di carriera, il personale inquadrato a norma del presente articolo conserva per intero, entro il limite massimo di quattro anni, l'anzianità di servizio posseduta nel ruolo di provenienza.

Salve le più favorevoli valutazioni stabilite dalle norme vigenti, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano, a domanda, anche agli impiegati che provengono dal ruolo ordinario della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale del Tesoro.

(*È approvato*).

Art. 16.

Nella prima applicazione della presente legge un quarto dei posti disponibili complessivamente nella qualifica iniziale della carriera esecutiva dopo gli inquadramenti di cui agli articoli 5, 21, 22 e 23 e dopo quelli che, ai sensi dell'articolo 3, hanno effetto dal 1° febbraio 1962, possono essere conferiti, in base a graduatoria di merito formata dal Consiglio di amministrazione, agli impiegati del ruolo organico della carriera ausiliaria di cui all'annesso quadro IV, in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso alla carriera esecutiva ovvero che abbiano espletato per almeno un triennio, anche se in distinti periodi, le mansioni proprie della carriera esecutiva riportando la qualifica di ottimo.

La graduatoria di cui al comma precedente è formata tenendo conto del titolo di studio posseduto e delle mansioni svolte dall'impiegato nell'ultimo triennio, quali risultano dai relativi rapporti informativi, dei giudizi contenuti nei rapporti informativi stessi, nonchè dell'esito di un esame consistente in un colloquio vertente sui servizi di istituto.

La Commissione esaminatrice è composta:

da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Tesoro con qualifica non inferiore a direttore di Divisione o equiparata, che la presiede;

da quattro impiegati della stessa carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

Un impiegato della detta carriera direttiva con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe assolve le funzioni di segretario.

Per ottenere l'inquadramento previsto dal primo comma, gli interessati devono produrre domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'inquadramento decorre dalla data medesima.

Agli effetti della progressione di carriera il personale inquadrato a norma del presente articolo conserva per intero, entro il limite massimo di quattro anni, l'anzianità di servizio posseduta nel ruolo di provenienza.

(*È approvato*).

Art. 17.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro i quali, comunque assunti o denominati, con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro prestino servizio nell'Amministrazione centrale del Tesoro almeno dal 15 giugno 1962 e siano in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione dei limiti di età, sono collocati presso la detta Amministrazione centrale, con la qualifica di diurnista, a seconda del titolo di studio posseduto e delle mansioni svolte, nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni.

Al personale predetto è attribuito il trattamento giuridico e quello economico iniziale stabilito per gli impiegati non di ruolo della corrispondente categoria d'inquadramento.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili, con estensione delle norme contenute nell'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, al personale salariato di cui all'articolo 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90, adibito a mansioni non salariali da data non posteriore a quella di entrata in vigore di quest'ultima legge, in servizio alla data stessa nell'Amministrazione centrale del Tesoro.

(*È approvato*).

Art. 18.

Nei concorsi banditi per il conferimento dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli di cui agli annessi quadri I, II, III, IV, un terzo dei posti messi a concorso è riservato, prescindendo dal limite di età, al personale indicato nel precedente articolo che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia, con qualunque denominazione, prestato servizio nell'Amministrazione centrale del Tesoro per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente.

La predetta riserva è elevata a due terzi nei concorsi banditi per il conferimento dei posti disponibili nella prima attuazione della presente legge, salvo quanto disposto dall'articolo 19.

Delle riserve di posti stabilite con il presente articolo sono ammessi a fruire anche gli impiegati dei ruoli organici dell'Amministrazione centrale del Tesoro che partecipino ai concorsi di cui ai precedenti commi e siano in possesso del prescritto titolo di studio.

(*È approvato*).

Art. 19.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i posti disponibili nella qualifica di agente tecnico e messi a concorso ai sensi dell'articolo 11 sono riservati per metà:

a) agli impiegati dei ruoli organici ed aggiunti delle carriere del personale ausiliario del Ministero del tesoro;

b) agli appuntati e finanzieri della Guardia di finanza con almeno 5 anni di servizio e con età non superiore ai 45 anni;

c) ai salariati che, alla data d'entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato, per almeno un anno, lodevole servizio presso gli uffici dell'Amministrazione centrale del Tesoro con compiti corrispondenti a quelli della qualifica a cui aspirano;

d) al personale indicato nel precedente articolo 17.

(*È approvato*).

Art. 20.

Alla qualifica iniziale del ruolo dei servizi statistici dell'Amministrazione centrale del Tesoro, di cui al quadro I, tabella *B*, e del ruolo dei servizi attuariali della Direzione generale degli Istituti di previdenza, di cui al quadro I, tabella *C*, si accede mediante pubblico concorso per esami, al quale possono partecipare coloro che siano muniti del prescritto titolo di studio e siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 161 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Lo statistico consegue la promozione a statistico superiore, a statistico capo e ad ispettore generale statistico, senza esami, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, rispettivamente, dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di statistico, sei anni di effettivo servizio nella qualifica di statistico superiore e sei anni di effettivo servizio nella qualifica di statistico capo.

L'attuario consegue la promozione ad attuario superiore, ad attuario capo e ad ispettore generale attuario, senza esami, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, rispettivamente, dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di attuario, sei anni di effettivo servizio nella qualifica di attuario superiore e sei anni di effettivo servizio nella qualifica di attuario capo.

Gli impiegati che abbiano già rivestito la qualifica di statistico nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Tesoro e che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestano qualifica non superiore a quella di direttore di sezione sono collocati, a domanda, con qualifica corrispondente a quella rivestita alla data anzidetta, nel ruolo di cui al quadro I, tabella *B*, conservando, ai fini della promozione alla qualifica superiore, l'anzianità posseduta nella qualifica già ricoperta. La domanda deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli impiegati che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestano la qualifica di vice attuario o di attuario sono collocati nella qualifica iniziale del ruolo di cui al quadro I, tabella C, conservando, ai fini della promozione alla qualifica superiore, l'anzianità complessiva raggiunta nelle qualifiche di vice attuario e di attuario.

(*È approvato*).

Art. 21.

Gli impiegati provenienti dai ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana inquadrati nei ruoli aggiunti, di cui alle tabelle XVI, XVII, XVIII, XIX dell'allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, e successive modificazioni, istituiti presso il Ministero del tesoro, sono collocati, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con effetto dalla data stessa, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari di cui ai quadri annessi alla presente legge e nel posto che loro spetta secondo l'anzianità nella qualifica già ricoperta, conservando, a tutti gli effetti, l'anzianità di qualifica e di carriera.

I ruoli aggiunti indicati nel primo comma del presente articolo sono soppressi.

(*È approvato*).

Art. 22.

Gli impiegati dei ruoli ad esaurimento per i servizi dell'alimentazione di cui alla tabella annessa alla legge 6 marzo 1958, n. 199, che prestano servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'Amministrazione centrale del Tesoro possono essere trasferiti, a domanda, e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nei ruoli di cui agli annessi quadri I, II, III e IV.

La domanda deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il trasferimento ha effetto dalla data medesima.

Gli impiegati provenienti dalle sezioni provinciali dell'alimentazione che prestano servizio alla data di entrata in vigore della presente legge nell'Amministrazione centrale del Tesoro e che abbiano chiesto e non ancora ottenuto alla data predetta l'inquadramento nei ruoli ad esaurimento di cui al

primo comma del presente articolo, possono presentare la domanda prevista dallo stesso comma entro sessanta giorni dalla data in cui avranno ricevuto comunicazione del loro inquadramento nei ruoli ad esaurimento predetti.

Il collocamento nei ruoli di cui agli annessi quadri I, II, III, IV degli impiegati di cui al presente articolo è disposto, ove occorra, anche in soprannumero, da riassorbirsi in ragione della metà delle successive vacanze. In corrispondenza dei soprannumeri saranno lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale.

Gli impiegati trasferiti conservano l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita e sono collocati nei nuovi ruoli con la qualifica corrispondente a quella di provenienza e nel posto che loro spetta secondo l'anzianità nella qualifica già ricoperta. Ai fini del computo dell'anzianità richiesta per le promozioni alle qualifiche dei nuovi ruoli corrispondenti a quelle previste dall'articolo 13 della legge 6 marzo 1958, n. 199, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo medesimo.

(*È approvato*).

Art. 23.

Coloro che appartengono ai ruoli organici di altre Amministrazioni dello Stato e che alla data del 15 giugno 1962 risultino in qualsiasi forma assegnati ai servizi centrali della Direzione generale dei danni di guerra, sono trasferiti, a domanda, da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici di cui agli annessi quadri II, III, IV, a decorrere dalla data anzidetta e nel posto che loro spetta secondo l'anzianità nella qualifica già ricoperta, conservando, a tutti gli effetti, l'anzianità di qualifica e di carriera.

La disposizione di cui al precedente comma si applica, con le modalità stabilite nei precedenti articoli 3 e 4 anche a coloro che appartengono ai ruoli aggiunti e che si trovino nelle condizioni ivi indicate.

(*È approvato*).

Art. 24.

I dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge beneficeranno per una sola volta e fino alla data del 31 dicembre 1966, per l'avanzamento alla qualifica superiore, di una riduzione pari alla metà — e comunque per un massimo di trenta mesi — dei periodi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni per il conseguimento delle promozioni.

Tale riduzione non si applica nel caso in cui i periodi minimi di anzianità richiesti per le promozioni siano pari o inferiori ad un biennio.

Per la effettuazione degli scrutini e per la decorrenza delle relative promozioni, di cui agli articoli 166 e 187 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si prescinde, sino alla suddetta data del 31 dicembre 1966, dai termini previsti dagli articoli medesimi.

(*È approvato*).

Art. 25.

Agli impiegati del soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura, assunti alle dipendenze dell'Amministrazione centrale del Tesoro ai sensi dell'articolo 7 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 27 e 46 della legge 15 dicembre 1961, numero 1304, con decorrenza dal 1° febbraio 1962.

Ai suddetti impiegati si applicano, inoltre, le disposizioni contenute negli articoli 28, 29 e 31 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304.

Nei riguardi degli impiegati a suo tempo inquadrati nelle categorie del personale non di ruolo dell'Amministrazione centrale e provinciale del Tesoro in applicazione di disposizioni legislative relative alla sistemazione presso le Amministrazioni dello Stato del personale di enti, aziende ed uffici soppressi o in via di soppressione, il periodo di servizio prescritto dal primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, numero 262, è ridotto della metà, a domanda.

(*È approvato*).

Art. 26.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 450 milioni per l'esercizio 1962-1963, si provvede con riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, riguardante provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro provvederà, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Art. 27.

Sono abrogati gli articoli 268, 269, 271, 272, 273 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'Ufficio generale dei servizi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1960, n. 894, è soppresso e le sue attribuzioni sono devolute alla Direzione generale degli affari generali e del personale.

(*È approvato*).

Art. 28.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'esame e alla votazione dei quadri, di cui do lettura:

QUADRO I.

RUOLI DELLE CARRIERE DIRETTIVE
DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DEL TESORO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
900	Direttori generali	9 (*a*)
	TABELLA A. — *Servizi amministrativi e ispettivi centrali.*	
670	Ispettori generali	77 (*b*) (*c*)
500	Direttori di divisione – Ispettori capi per i servizi della Direzione generale del Tesoro – Ispettori capi per i servizi della Direzione generale degli Istituti di previdenza	170 (*d*)
402	Direttori di sezione – Ispettori superiori per i servizi della Direzione generale del Tesoro – Ispettori superiori per i servizi della Direzione generale degli Istituti di previdenza . . .	246 (*e*)
325	Consiglieri di 1ª classe	420
271	Consiglieri di 2ª classe	
229	Consiglieri di 3ª classe	
		913

(*a*) In aggiunta ai contingenti di cui alla tabella *F* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, un direttore generale può essere destinato presso l'Ufficio italiano dei cambi in posizione di fuori ruolo.

(*b*) Di cui 1 preposto alla Zecca.

(*c*) Oltre 8 posti di ruolo, con carattere di temporaneità, in relazione alle esigenze della riorganizzazione dei servizi dell'Amministrazione centrale del Tesoro da riassorbire entro il quinto anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(*d*) Dei quali 19 ispettori capi per i servizi della Direzione generale del Tesoro e 13 ispettori capi per i servizi della Direzione generale degli Istituti di previdenza.

(*e*) Dei quali 25 ispettori superiori per i servizi della Direzione generale del Tesoro e 15 ispettori supeper i servizi della Direzione generale degli Istituti di previdenza.

Coefficiente	Qualifica	Numero posti

TABELLA B. — *Servizi statistici dell'Amministrazione centrale del Tesoro.*

670	Ispettore generale statistico	2
500	Statistico capo	
402	Statistico superiore	
325	Statistico	

TABELLA C. — *Servizi attuariali della Direzione generale degli Istituti di previdenza.*

670	Ispettore generale attuario	2
500	Attuario capo	
402	Attuario superiore	
325	Attuario	

(*È approvato*).

QUADRO II.

RUOLO DELLA CARRIERA DI CONCETTO
DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DEL TESORO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
500	Segretari capi	34
402	Segretari principali	144
325	Primi segretari	297
271	Segretari	795
229	Segretari aggiunti	
202	Vice segretari	
		1.270

(*È approvato*).

QUADRO III.

RUOLO DELLA CARRIERA ESECUTIVA
DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DEL TESORO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
325	Assistenti tecnici	56
271	Archivisti capi	240
229	Primi archivisti	503
	Assistente alla vigilanza	1
202	Archivisti – Operatori tecnici di 1ª classe – Dattilografi di 1ª classe	2.000
180	Applicati – Operatori tecnici di 2ª classe – Dattilografi di 2ª classe	
157	Applicati aggiunti – Operatori tecnici aggiunti – Dattilografi aggiunti	
		2.800

(*È approvato*).

QUADRO IV.

RUOLO DELLA CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DEL TESORO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
180	Commesso capo	1
173	Commessi	61
159	Uscieri capi	775
151	Uscieri	
142	Inservienti	
		837
173	Agenti tecnici capi	8
159	Agenti tecnici	42
		50

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Integrazioni e modifiche alle norme sul decentramento dei servizi del Ministero del tesoro e riordinamento delle Direzioni provinciali del tesoro » (2082) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazioni e modifiche alle norme sul decentramento dei servizi del Ministero del tesoro e riordinamento delle Direzioni provinciali del tesoro », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

DE GIOVINE, *relatore*. Due motivi fondamentali hanno determinato la presentazione, da parte del Governo, del disegno di legge in esame, e cioè la riconosciuta necessità di dare maggiore impulso al decentramento amministrativo cui si ispira l'attuale ordinamento dello Stato e quella di adeguare alle effettive esigenze gli organi del personale degli Uffici provinciali del tesoro che sono rimasti inalterati dal lontano 1948 nonostante gli onerosi e complessi compiti ad essi demandati dal dopoguerra in poi.

Il disegno di legge è stato già approvato dalla Camera dei deputati, la quale ha apportato alcune modifiche al testo governativo soprattutto allo scopo di adeguarne le norme a quelle previste per i ruoli del Ministero delle finanze ed estese ugualmente a quelle dei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Con gli articoli dall'1 al 9 sono stati integrati i compiti affidati agli uffici provinciali del tesoro cui viene data, con maggiore aderenza agli accresciuti impegni, la denominazione di « Direzioni provinciali del tesoro ».

Essi, già in virtù del decentramento attuato con il decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1955, n. 1544, emanato in forza della legge di delega 15 marzo 1953, n. 150, avevano assunto alcuni servizi del Ministero stesso e di altre Amministrazioni centrali apportando così un sensibile beneficio alle categorie amministrate, soprattutto pensionati e stipendiati, imprimendo maggiore snellezza e celerità alle procedure previste per l'espletamento delle diverse pratiche.

L'importanza dei servizi assunti si desume facilmente dalla sola enunciazione di una parte di essi come la concessione degli assegni di ricollocamento per gli invalidi di guerra disoccupati, degli assegni di previdenza per i titolari di pensioni di guerra, delle indennità di ricovero per i minori invalidi, delle integrazioni di pensione per gli invalidi di prima categoria aventi figli minori, delle riversibilità provvisorie delle pensioni di guerra, delle quote aggiuntive di famiglia, degli aumenti anticipati di stipendio per nascite di figli, delle riversibilità definitive delle pensioni ordinarie eccetera. A tali compiti qui sommariamente accennati sono ora unite nuove modifiche ed integrazioni alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, suggerite dalla pratica attuazione del provvedimento in modo da investire tutto il vasto e delicato campo delle pensioni e degli stipendi nella loro numerosissima casistica.

Con i successivi articoli si è provveduto al necessario adeguamento degli organici del personale che si erano via via anche assottigliati in conseguenza della cessazione dal servizio di un rilevante numero di impiegati di ruolo aggiunto e non di ruolo nonchè del personale che era stato distaccato a prestare servizio presso l'Amministrazione periferica del tesoro.

Si provvede inoltre a dare una definizione ed una sistemazione a quel personale che, comunque assunto, presta servizio attualmente nei reparti dei danni di guerra il quale, se in possesso dei requisiti prescritti, è collocato con la qualifica di diurnista nelle categorie del personale non di ruolo.

In definitiva il fine previsto e che senz'altro si presume possa essere raggiunto con le norme proposte è quello di una indispensabile funzionalità degli uffici.

Alla maggiore spesa prevista in lire 1.900 milioni per l'esercizio 1962-63 si provvede con riduzioni del fondo iscritto nel bilancio del Ministero del tesoro, riguardante oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Gli uffici provinciali del Tesoro, organi periferici del Ministero del tesoro, assumono la denominazione di Direzioni provinciali del Tesoro.

Le Direzioni provinciali del Tesoro, in aggiunta ai compiti istituzionali previsti dalle vigenti disposizioni, provvedono:

a) al rimborso a favore delle Amministrazioni provinciali delle rette manicomiali relative a dementi di guerra, pensionati, ricoverati in manicomio, dovute alle Amministrazioni stesse ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 1157, e successive modificazioni;

b) alla restituzione di somme indebitamente affluite all'Erario in conto entrate del Tesoro. Per le restituzioni d'importo superiore a lire 5.000.000 occorre la preventiva autorizzazione della Direzione generale del Tesoro;

c) all'attribuzione a favore dei titolari di pensioni o assegno privilegiato ordinario di prima categoria, gravanti sul bilancio dello Stato dell'assegno annuo, a titolo di integrazione, per i figli a carico, previsto dall'articolo 3 della legge 3 aprile 1958, n. 474;

d) alla liquidazione degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare, corrisposti dal Ministero del tesoro, previsti dai decreti-legge 10 febbraio 1918, n. 264, 7 aprile 1918, n. 644, e successive modificazioni.

Sono estese — in quanto applicabili — ai provvedimenti relativi alla materia oggetto del presente articolo, le norme previste dagli articoli 15 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

(*È approvato*).

Art. 2.

All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, sono aggiunte le seguenti lettere:

« *c*) la concessione del beneficio previsto dagli articoli 60 e 82 della citata legge n. 648 nei confronti, rispettivamente, delle vedove e dei genitori, collaterali ed assimilati di militari o di civili, provvisti di pensione, al compimento del 70° anno di età, ovvero anteriormente qualora siano divenuti inabili a qualsiasi lavoro proficuo;

f) la concessione, ai sensi dell'articolo 62 della legge predetta, della riversibilità agli orfani del militare deceduto per causa di guerra o attinente alla guerra o del civile deceduto per fatti di guerra, nel caso di cessazione del diritto a pensione da parte della vedova;

g) la concessione, a norma delle vigenti leggi, della riversibilità degli assegni annessi alle decorazioni al valore militare di cui alla lettera *d*) del precedente articolo 1;

h) la liquidazione, ai sensi dell'articolo 59 della legge citata, del capitale a favore della vedova che passi ad altre nozze;

i) la concessione, ai sensi dell'articolo 84 della legge su menzionata, delle riversibilità a favore della madre del caduto in guerra in caso di morte del marito — padre del caduto — già provvisto di pensione;

l) la liquidazione dell'assegno integratore previsto dall'articolo 49 della legge n. 648 a favore degli invalidi di guerra che siano stati ufficiali in servizio permanente effettivo, sottufficiali e militari di carriera, nonchè personali civili presso le amministrazioni indicate dalla legge, cessati dal servizio senza diritto a trattamento di quiescenza;

m) la concessione dell'aumento integratore previsto per la moglie di grande invalido all'articolo 9 della legge n. 1240 del 9 novembre 1961;

n) il rilascio di certificazione per comprovare il godimento di trattamento di pensione di guerra;

o) il rilascio dei libretti ferroviari per la concessione speciale VIII prevista dall'ordinamento ferroviario a favore dei grandi invalidi di guerra ».

(*È approvato*).

Art. 3.

L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, è sostituito dal seguente:

« Le Direzioni provinciali del Tesoro, per il personale da esse amministrato con ruoli di spesa fissa, dispongono:

a) l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia per tutte le persone riconosciute a carico a tali fini;

b) la concessione degli aumenti anticipati di stipendio o di retribuzione per la nascita dei figli;

c) l'attribuzione dei normali aumenti periodici di stipendio o di retribuzione. È fatto obbligo alle Amministrazioni competenti di comunicare in tempo utile alle Direzioni provinciali del Tesoro gli eventuali casi di esclusione, per demerito, dal beneficio ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

I provvedimenti relativi debbono essere comunicati all'Amministrazione centrale di appartenenza degli interessati ».

(*È approvato*).

Art. 4.

L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, è sostituito dal seguente:

« Le Direzioni provinciali del Tesoro, su richiesta delle Amministrazioni centrali competenti, sono autorizzate ad aprire partite provvisorie di spesa per corrispondere al personale, destinato ad una sede per prima nomina, gli assegni fissi di spettanza.

Un esemplare del ruolo provvisorio aperto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo successivo sui titoli di spesa estinti e contabilizzati ».

(*È approvato*).

Art. 5.

L'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, è sostituito dal seguente:

« Le deleghe per la cessione a favore dell'Istituto nazionale delle assicurazioni di quote di stipendio, salario e pensione, per il pagamento dei premi dovuti per le assicurazioni su la vita, stipulate a norma dell'articolo 8 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, sono autenticate, per il personale in attività di servizio, dai capi degli Uffici dai quali il personale stesso direttamente dipende e, per i pensionati, dai dirigenti delle Direzioni provinciali del Tesoro oppure dal Sindaco del Comune di residenza ».

(*È approvato*).

Art. 6.

L'ultimo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, è modificato come segue:

« Allo stesso controllo sono sottoposti i provvedimenti emanati dalle Direzioni provinciali del Tesoro nelle materie contemplate dal precedente articolo 9 con esclusione di quelli indicati alle lettere *l*) e *m*) del medesimo articolo ».

(*È approvato*).

Art. 7.

Le Direzioni provinciali del Tesoro, per il personale da esse amministrato con ruoli di spesa fissa, sono autorizzate a disporre il pagamento, in via provvisoria, degli assegni di aspettative per motivi di salute fino a contraria disposizione delle Amministrazioni da cui gli interessati dipendono.

(*È approvato*).

Art. 8.

Sono demandate alle Direzioni provinciali del Tesoro le attribuzioni per il prelievo di somme corrispondenti alle annualità di ammortamento scadute e non versate, presso i tesorieri degli enti che abbiano contratto mutui con la Cassa depositi e prestiti, garantiti dallo Stato.

(*È approvato*).

Art. 9.

Le Direzioni provinciali del Tesoro, per i ruoli di spesa fissa relativi a fitti passivi o ad annualità ed altre prestazioni a carico dello Stato, provvedono, in caso di mutamento della persona del creditore, senza far luogo alla chiusura della partita, alla voltura della partita stessa ed alla prosecuzione dei pagamenti a favore dell'avente diritto.

Del provvedimento adottato, previa osservanza degli adempimenti previsti dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, danno notizia all'Amministrazione interessata.

(*È approvato*).

Art. 10.

Fermo restando il numero massimo previsto dalla tabella annessa alla legge 3 febbraio 1951, n. 38, modificata col decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, n. 471, il Ministro per il tesoro, con propri decreti, determina la sede delle Direzioni provinciali del Tesoro presso le quali devono funzionare i centri meccanografici e stabilisce la circoscrizione territoriale di ciascun centro.

Le modalità per la disposizione di pagamento con il sistema meccanografico, previsto dalla legge 3 febbraio 1951, n. 38, e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1956, n. 653, possono essere estese — con decreto del Ministro per il tesoro da registrarsi alla Corte dei conti — alle altre spese fisse amministrate dalle Direzioni provinciali del Tesoro.

(*È approvato*).

Art. 11.

I ruoli organici del personale delle Direzioni provinciali del Tesoro, del personale tecnico della Zecca e del personale della

Scuola dell'arte della medaglia sono stabiliti nei quadri annessi alla presente legge.

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui al testo unico, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, l'equiparazione fra le qualifiche dei ruoli stabiliti nei quadri allegati alla presente legge, non contemplate dal predetto testo, è effettuata in base ai rispettivi coefficienti di stipendio.

(*È approvato*).

Art. 12.

Al personale della carriera di concetto delle Direzioni provinciali del Tesoro, istituita con la presente legge, si applicano le norme dell'articolo 172 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(*È approvato*).

Art. 13.

Alla carriera di concetto di cui al precedente articolo 12 si accede per concorso pubblico per esame, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 173 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(*È approvato*).

Art. 14.

Gli impiegati della carriera esecutiva delle Direzioni provinciali del Tesoro, che rivestono le qualifiche di operatori tecnici di 2ª e di 1ª classe svolgono mansioni di operatori di macchine di ufficio.

Nei concorsi per esami di ammissione al ruolo di cui al precedente comma un decimo dei posti è riservato per il conferimento della qualifica di operatore tecnico aggiunto. Per conseguire tale qualifica gli aspiranti debbono superare oltre alle prove scritte e orali di cui all'articolo 182 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, apposita prova pratica come specificato nei bandi di concorso.

Gli operatori tecnici di 1ª e di 2ª classe partecipano, insieme agli ufficiali di 1ª e di 2ª classe, agli esami ed agli scrutini per la promozione alla qualifica di primo ufficiale.

(*È approvato*).

Art. 15.

Gli impiegati della carriera esecutiva delle Direzioni provinciali del Tesoro, che rivestano la qualifica di dattilografo aggiunto e di dattilografo di 2ª e di 1ª classe svolgono mansioni di dattilografia e di stenografia.

Nei concorsi per esami di ammissione al ruolo predetto, due decimi dei posti sono riservati per il conferimento della qualifica di dattilografo aggiunto. Per conseguire tale qualifica gli aspiranti, oltre alle prove scritte ed orali di cui all'articolo 182 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, debbono superare una prova pratica di dattilografia, nonchè una prova pratica di stenografia o su mezzi meccanici, come specificato nei bandi di concorso.

I dattilografi di 1ª e di 2ª classe partecipano insieme agli ufficiali di 1ª e di 2ª classe agli esami ed agli scrutini per la promozione alla qualfica di primo ufficiale.

(*È approvato*).

Art. 16.

Gli impiegati dei ruoli della carriera esecutiva delle Direzioni provinciali del Tesoro che non rivestono le qualifiche di cui ai precedenti articoli 14 e 15 svolgono, in conformità dell'articolo 181 del testo unico, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mansioni di archivio, di protocollo, di registrazione e di copia, anche con la utilizzazione di macchine, nonchè quelle di collaborazione contabile, tecnica ed amministrativa indicate nel regolamento.

(*È approvato*).

Art. 17.

L'indennità di cui all'articolo 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324, è estesa con le modalità ivi previste, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale addetto agli apparati grafici e da stampa, eliocianografici, fotografici ed elettrocontabili, dei servizi periferici dipendenti dalla Direzione generale del Tesoro.

(*È approvato*).

Art. 18.

Gli agenti tecnici capi e gli agenti tecnici provvedono alla manutenzione degli impianti delle macchine e delle attrezzature di ufficio, alla guida e manutenzione degli automezzi o alle altre incombenze previste dagli ordinamenti di servizio.

La nomina ad agente tecnico si consegue esclusivamente mediante pubblico concorso ai sensi dell'articolo 190 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(*È approvato*).

Art. 19.

I ruoli di cui ai quadri 29 e 49, allegati al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, ed ai quadri 30 e 51 allegati al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardanti il personale destinato agli Uffici governativi di controllo presso la Cassa speciale della Banca d'Italia e le Cartiere e le Officine incaricate della produzione della carta filigranata e dell'allestimento dei biglietti, sono soppressi ed il personale stesso è restituito ai ruoli di provenienza.

Fermo restando l'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, gli impiegati di cui al precedente comma sono inquadrati, dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari delle Direzioni provinciali del Tesoro conservando l'anzianità di servizio e di qualifica e prendendo posto secondo l'ordine di anzianità.

L'indennità spettante al personale assegnato in servizio agli Uffici governativi di controllo presso la Cassa speciale dei biglietti della Banca d'Italia e presso le Cartiere e le Officine per la fabbricazione dei biglietti della stessa Banca d'Italia ed al personale in servizio alla Zecca, nonchè al personale in servizio presso l'Agenzia contabile del debito pubblico, è stabilita per ogni giornata di effettivo lavoro nella misura di lire 600 per i capi degli uffici, i gestori ed il personale tecnico di cui ai quadri VI e VII e di lire 400 per gli altri impiegati.

Il personale assegnato agli Uffici governativi di controllo del Tesoro presso la Cassa speciale dei biglietti della Banca d'Italia e presso le Cartiere e le Officine per la fabbricazione della carta filigranata e per la stampa dei biglietti della stessa Banca d'Italia, nonchè il personale assegnato in servizio alla Zecca effettua l'orario di lavoro stabilito per le maestranze operaie nei rispettivi stabilimenti. Il compenso per lavoro straordinario spetta anche oltre i limiti fissati dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, numero 767. Le indennità previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1562, per ciascuna ora di lavoro serale e notturno, spettano nella seguente misura:

		Dalle ore 22 alle ore 24	Dalle ore 0 alle ore 6
Impiegati con coefficiente 325 e superiore	L.	160	240
Impiegati con coefficiente inferiore al 325 . . .	»	140	220
Impiegati della carriera ausiliaria e di 4ª categoria	»	100	190

Gli Uffici governativi di controllo del Tesoro, allorquando sia previsto il funzionamento per durata superiore a sei mesi, sono

istituiti con decreto del Ministro per il tesoro che determina anche il contingente numerico del personale da destinarvi. Si provvede altresì con decreto del Ministro per il tesoro alla cessazione del funzionamento degli Uffici predetti.

(*È approvato*).

Art. 20.

Le funzioni corrispondenti alle qualifiche dei coefficienti 670 e 500 della carriera speciale, e dei coefficienti 202, 180 e 157 della carriera esecutiva delle Direzioni provinciali del Tesoro sono attribuite e revocate con decreto del Ministro per il tesoro.

(*È approvato*).

Art. 21.

Gli impiegati provenienti dai ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana, inquadrati nei ruoli aggiunti delle Direzioni provinciali del Tesoro, istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, sono collocati entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge e con effetto dalla data stessa nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari del personale delle Direzioni provinciali del Tesoro e nel posto che loro spetta secondo l'anzianità nella qualifica già ricoperta e conservando, a tutti gli effetti, l'anzianità di qualifica e di carriera.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Franza un emendamento tendente ad aggiungere, dopo le parole « nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli », le altre: « delle carriere dei quadri I, III e IV delle Direzioni provinciali del Tesoro e nel posto che loro spetta secondo l'anzianità, eccetera ».

Lo metto ai voti.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 21 di cui ho testè dato lettura.

(*È approvato*).

Art. 22.

Gli impiegati con qualifica *ad personam* previsti dall'articolo 198 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, possono essere collocati, a domanda, da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nel corrispondente ruolo della carriera direttiva delle Direzioni provinciali del Tesoro, a decorrere dalla predetta data, conservando l'anzianità di carriera e la qualifica acquisita e prendendo posto dopo l'ultimo degli impiegati appartenenti alla qualifica nella quale vengono inquadrati.

Il collocamento di cui al comma precedente, si opera prescindendo dal parere del Consiglio di amministrazione se l'impiegato con qualifica *ad personam* ha riportato nell'ultimo triennio un giudizio complessivo di « ottimo ».

Gli impiegati di cui ai precedenti commi non possono essere scrutinati per la promozione alla qualifica superiore sino a quando non avranno raggiunto l'anzianità prescritta per la promozione medesima gli impiegati di pari qualifica che li precedono nell'ordine di ruolo.

(*È approvato*).

Art. 23.

Nella prima applicazione della presente legge, è indetto, limitatamente ad un terzo dei posti disponibili nella qualifica iniziale della carriera speciale delle Direzioni provinciali del Tesoro, un concorso per la nomina a vice segretario, riservato agli impiegati della carriera esecutiva delle Direzioni provinciali del Tesoro, in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, anche se inquadrati, in base alla presente legge, nella carriera di concetto.

L'esame di tale concorso consiste di due prove scritte, di cui una su nozioni di contabilità generale dello Stato e l'altra, a ca-

rattere pratico, sui servizi delle Direzioni provinciali del Tesoro, nonchè di una prova orale vertente sulla materie oggetto delle prove scritte.

(*È approvato*).

Art. 24.

Nella prima applicazione della presente legge dopo gli inquadramenti di cui agli articoli 21 e 33, i tre quarti dei posti disponibili nella carriera di concetto delle Direzioni provinciali del Tesoro di cui al quadro II annesso alla presente legge, sono conferiti, in base a graduatoria di merito formata dal Consiglio di amministrazione, agli impiegati della carriera esecutiva che siano provvisti di uno dei diplomi d'istituto di istruzione secondaria di secondo grado ovvero che siano in possesso dei requisiti stabiliti dal quarto comma dell'articolo 173 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria di cui al comma precedente è formata tenendo conto del titolo di studio, delle mansioni svolte dall'impiegato nell'ultimo triennio quali risultano dai relativi rapporti informativi, dei giudizi contenuti nei rapporti informativi stessi, nonchè dell'esito di un esame consistente in un colloquio vertente sui servizi d'istituto.

La Commissione esaminatrice è composta:

da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale con qualifica non inferiore ad ispettore generale o equiparata, presidente;

da tre impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale e da un impiegato della carriera direttiva speciale delle Direzioni provinciali del Tesoro con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata, membri.

Un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe disimpegna le funzioni di segretario.

Per ottenere l'inquadramento previsto dal primo comma gli interessati debbono produrre domanda, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; l'inquadramento decorre dalla data medesima.

L'inquadramento nel ruolo previsto dal presente articolo non è consentito per una qualifica con coefficiente di stipendio superiore a quello corrispondente alla qualifica rivestita nella carriera di provenienza.

Agli effetti della progressione di carriera, il personale inquadrato a norma del presente articolo conserva per intero, entro il limite massimo di quattro anni, l'anzianità di servizio posseduta nel ruolo di provenienza.

Salvo le più favorevoli valutazioni stabilite dalle norme vigenti, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche, a domanda, agli impiegati della carriera speciale di concetto provenienti dal ruolo organico della carriera esecutiva delle Direzioni provinciali del Tesoro.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Franza un emendamento tendente a sostituire, nel primo comma, dopo le parole « gli inquadramenti di cui » le parole « agli articoli 21 e 33 » con le altre « all'articolo 33 ».

Lo metto ai voti.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 24 di cui ho testè dato lettura.

(*È approvato*).

Art. 25.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro i quali, comunque assunti o denominati, con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, prestino servizio nei reparti dei danni di guerra presso le Intendenze di finanza almeno dal 15 giugno 1962 e siano in possesso di tutti i requisiti prescitti, ad eccezione dei limiti di età, sono collocati con la qualifica di diurnista, a seconda del titolo di studio posseduto e delle mansioni svolte, nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella I allegata al regio decreto-legge

4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni.

Al personale predetto è attribuito il trattamento giuridico e quello economico iniziale stabilito per gli impiegati non di ruolo della corrispondente categoria d'inquadramento.

(*È approvato*).

Art. 26.

Nei concorsi banditi per il conferimento dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli di cui ai quadri II, III e IV, un terzo dei posti messi a concorso è riservato, prescindendo dai limiti di età, al personale indicato nel precedente articolo che, alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione della domanda, abbia con qualunque denominazione prestato servizio nei reparti dei danni di guerra presso le Intendenze di finanza per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente.

La predetta riserva è elevata a due terzi nei concorsi banditi per il conferimento dei posti disponibili nella prima attuazione della presente legge, salvo quanto dispone il successivo articolo 27.

Delle riserve disposte al presente articolo sono ammessi a beneficiare anche gli impiegati dei ruoli delle Direzioni provinciali del Tesoro in possesso del prescritto titolo di studio.

(*È approvato*).

Art. 27.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i posti disponibili nella qualifica di agente tecnico messi a concorso ai sensi dell'articolo 18, sono riservati per metà:

a) agli impiegati dei ruoli organici ed aggiunti della carriera del personale ausiliario delle Direzioni provinciali del Tesoro;

b) agli appuntati e finanzieri della Guardia di finanza con almeno 5 anni di servizio e con età non superiore ai 45 anni;

c) ai salariati che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato, per almeno un anno, lodevole servizio presso le Direzioni provinciali del Tesoro con compiti corrispondenti a quelli della qualifica a cui aspirano;

d) al personale indicato nel precedente articolo 26.

(*È approvato*).

Art. 28.

Nella prima applicazione della presente legge un quarto dei posti disponibili complessivamente nella qualifica iniziale della carriera esecutiva delle Direzioni provinciali del Tesoro dopo gli inquadramenti di cui agli articoli 21, 33 e 34 e dopo quelli che, ai sensi dell'articolo 30, hanno effetto dal 1° febbraio 1962, può essere conferito, in base a graduatoria di merito formata dal Consiglio di amministrazione, al personale del ruolo della carriera ausiliaria in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso alla carriera esecutiva, ovvero che abbia espletato per almeno un triennio, anche se in più periodi, le funzioni proprie della categoria superiore, riportando la qualifica di ottimo.

La graduatoria di cui al comma precedente è formata tenendo conto del titolo di studio posseduto, delle mansioni svolte dall'impiegato nell'ultimo triennio quali risultano dai relativi rapporti informativi, dei giudizi contenuti nei rapporti informativi stessi, nonchè dell'esito di un esame consistente in un colloquio vertente sui servizi d'istituto. La Commissione esaminatrice è composta:

da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata, che la presiede;

da tre impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale e da un impiegato della carriera direttiva speciale delle Direzioni provinciali del Tesoro, con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata, membri.

Un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe assolve le funzioni di segretario.

Per ottenere l'inquadramento previsto dal primo comma, gli interessati debbono produrre domanda, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; l'inquadramento decorre dalla data medesima.

Agli effetti della progressione di carriera il personale inquadrato a norma del presente articolo conserva per intero, entro il limite massimo di quattro anni, l'anzianità di servizio posseduta nel ruolo di provenienza.

(*E approvato*).

Art. 29.

In tutte le Commissioni previste per gli esami di ammissione in carriera o di promozione alle qualifiche superiori, riguardanti i ruoli del personale delle Direzioni provinciali del Tesoro, ferma restando la loro composizione numerica secondo le disposizioni in vigore, deve essere incluso un impiegato della carriera speciale delle Direzioni provinciali del Tesoro.

(*E approvato*).

Art. 30.

Il personale dei ruoli aggiunti istituiti a norma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, numero 16, in corrispondenza dei ruoli organici sostituiti da quelli di cui alle tabelle annesse alla presente legge, è collocato nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici con decorrenza dal 1° febbraio 1962.

Le norme di cui al precedente comma si applicano anche nei confronti degli impiegati in servizio álla data di entrata in vigore della presente legge il cui inquadramento nei ruoli aggiunti sarà disposto successivamente alla data predetta, con la stessa decorrenza dell'inquadramento nei ruoli aggiunti, e, comunque, non anteriormente alla data del 1° febbraio 1962.

Il personale di cui ai precedenti commi è inserito nelle predette qualifiche dopo l'ultimo degli impiegati ivi iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge — intesi come tali anche quelli che verranno collocati ai sensi degli articoli 19, 21 e 33 della presente legge — conservando l'anzianità di carriera e di qualifica maturata nei ruoli di provenienza.

Ove gli impiegati collocati nei ruoli organici, ai sensi del presente articolo, siano in possesso dell'anzianità richiesta ai fini dell'ammissione ai concorsi per esami per le promozioni a vice direttore delle Direzioni provinciali del Tesoro, nonchè ai fini dell'ammissione al concorso ed agli scrutini per la promozione a primo ufficiale, ed ai fini dell'ammissione agli scrutini per la promozione a commesso, tale anzianità si intende posseduta, per gli stessi fini, dagli impiegati di cui al precedente comma già appartenenti ai ruoli organici che li precedono nel ruolo, ferma restando, ad ogni effetto, l'efficacia delle promozioni conferite dopo il 1° febbraio 1962 alle qualifiche indicate nel presente comma ed alle qualifiche inferiori.

Il collocamento nei ruoli organici degli impiegati di cui al presente articolo è disposto anche in soprannumero, da riassorbirsi in ragione della metà delle successive vacanze.

Nei ruoli organici delle Direzioni provinciali del Tesoro è altresì collocato, con la osservanza delle norme stabilite nei commi precedenti, il personale dei ruoli aggiunti delle Direzioni provinciali del Tesoro addetto ai servizi dei danni di guerra presso le Intendenze di finanza.

Fra gli impiegati appartenenti a diversi ruoli aggiunti della stessa carriera, l'ordine del collocamento nei ruoli organici, previsto nei commi precedenti, è stabilito dalle anzianità di qualifica nel ruolo aggiunto di appartenenza; a parità di tale anzianità, da quella complessiva nel ruolo aggiunto e nel ruolo speciale transitorio: a parità di quest'ultima anzianità, si osservano i criteri stabiliti dall'articolo 344, ultimo comma, del

decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nei riguardi degli impiegati a suo tempo inquadrati tra il personale non di ruolo delle Direzioni provinciali del Tesoro, in applicazione di disposizioni legislative relative alla sistemazione presso le Amministrazioni statali del personale di Enti, Aziende ed Uffici soppressi o in via di soppressione, il periodo di servizio prescritto dal primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, è ridotto, a domanda, della metà.

(*E approvato*).

Art. 31.

Gli impiegati già appartenenti ai ruoli speciali transitori o ai ruoli aggiunti che siano transitati nei corrispondenti ruoli ordinari in applicazione di disposizioni legislative o a seguito di concorsi potranno conseguire, a domanda da presentarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento eventualmente più favorevole cui avrebbero avuto diritto ove fossero rimasti nei predetti ruoli speciali transitori o ruoli aggiunti a norma del precedente articolo 30.

Al personale di cui al precedente comma è riconosciuta, a tutti gli effetti, l'anzianità complessiva del servizio prestato nel ruolo aggiunto e nel ruolo ordinario.

(*E approvato*).

Art. 32.

Al personale del soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura, assunto alle dipendenze della Direzione generale del Tesoro o dei reparti dei danni di guerra presso le Intendenze di finanza ai sensi dell'articolo 7 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 27 e 46 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, con decorrenza 1° febbraio 1962.

Al suddetto personale si applicano, inoltre, le disposizioni contenute negli articoli 28, 29 e 31 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304.

(*E approvato*).

Art. 33.

Gli impiegati dei ruoli ad esaurimento per i servizi dell'alimentazione di cui alla tabella annessa alla legge 6 marzo 1958, n. 199, che prestino servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle dipendenze della Direzione generale del Tesoro o dei reparti dei danni di guerra presso le Intendenze di finanza, possono essere trasferiti, a loro domanda, e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nelle corrispondenti carriere delle Direzioni provinciali del Tesoro.

La domanda deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; il trasferimento ha effetto dalla data medesima.

Gli impiegati provenienti dalle sezioni provinciali dell'alimentazione che prestino servizio alla data di entrata in vigore della presente legge alle dipendenze della Direzione generale del Tesoro o dei reparti dei danni di guerra presso le Intendenze di finanza che abbiano chiesto e non ancora ottenuto alla data predetta l'inquadramento nei ruoli ad esaurimento di cui al primo comma del presente articolo, possono presentare la domanda prevista dallo stesso comma entro sessanta giorni dalla data in cui avranno ricevuto comunicazione del loro inquadramento nei ruoli ad esaurimento predetti.

Il collocamento nei ruoli delle Direzioni provinciali del Tesoro degli impiegati di cui al presente articolo è disposto, ove occorra, anche in soprannumero, da riassorbirsi in ragione della metà delle successive vacanze.

In corrispondenza dei soprannumeri saranno lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale.

Gli impiegati trasferiti conservano la anzianità di carriera e di qualifica acquisita e sono collocati nei nuovi ruoli con la qualifica corrispondente a quella di provenienza e nel posto che loro spetta secondo l'anzianità nella qualifica già ricoperta.

Ai fini del computo dell'anzianità richiesta per le promozioni alle qualifiche dei nuovi ruoli corrispondenti a quelle previste dall'articolo 13 della legge 6 marzo 1958, numero 199, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo medesimo.

(*E approvato*).

Art. 34.

Coloro che appartengono ai ruoli organici di altre Amministrazioni dello Stato e che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano in qualsiasi forma assegnati ai servizi provinciali della Direzione generale dei danni di guerra, ad eccezione del personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione finanziaria adibito ai detti servizi presso le Intendenze di finanza, sono trasferiti, a domanda, da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici di cui agli annessi quadri, a decorrere dalla data anzidetta e nel posto che loro spetta secondo l'anzianità nella qualifica già ricoperta, conservando, a tutti gli effetti, l'anzianità di qualifica e di carriera.

La disposizione di cui al precedente comma si applica, con le modalità stabilite nel precedente articolo 30 anche a coloro che appartengono a ruoli aggiunti e si trovano nelle condizioni indicate nel comma medesimo.

(*È approvato*).

Art. 35.

Le tabelle organiche del personale tecnico della Zecca, di cui ai quadri 29 e 30 allegati rispettivamente al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, ed al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed integrati con la legge 27 febbraio 1958, n. 114, sono sostituite dal quadro VI allegato alla presente legge.

La nomina alle qualifiche di ingegnere e di chimico nelle carriere direttive del personale tecnico della Zecca, si consegue mediante pubblico concorso per esami, con la osservanza delle norme dell'articolo 161 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.

L'ingegnere consegue la promozione ad ingegnere superiore, ingegnere capo e ad ispettore generale previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, rispettivamente dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di ingegnere, sei anni di effettivo servizio nella qualifica di ingegnere superiore e tre anni di effettivo servizio nella qualifica di ingegnere capo.

Il chimico consegue la promozione a chimico superiore, chimico capo e ad ispettore generale previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, rispettivamente dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di chimico, sei anni di effettivo servizio nella qualifica di chimico superiore e tre anni nella qualifica di chimico capo.

L'ingegnere di qualifica più elevata è preposto ai servizi tecnici dello stabilimento assumendo la qualifica di capo dei servizi tecnici. Egli è agente contabile dell'Amministrazione del Tesoro ed è soggetto alle norme stabilite dalla legge e dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Ferme restando le norme previste dall'articolo 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 114, per il conferimento del posto di incisore principale, si applicano, ai fini della promozione alla qualifica di incisore capo, le norme di cui al testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La Direzione della Zecca alle dipendenze della Direzione generale del Tesoro, è affi-

data ad un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Tesoro, con qualifica di ispettore generale.

Le funzioni di vice direttore della Zecca sono svolte da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Tesoro con qualifica non superiore a ispettore generale.

(*È approvato*).

Art. 36.

L'articolo 5 della legge 27 febbraio 1958, n. 114, è sostituito dal seguente:

« Quando i posti di cui agli articoli 2 e 4 della presente legge si rendano vacanti, essi possono essere attribuiti temporaneamente ad esperti mediante incarichi triennali, rinnovabili, da conferirsi con le modalità di cui all'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le norme di cui al precedente comma si applicano altresì in caso di vacanza del posto di vice direttore della Scuola dell'arte della medaglia.

La direzione amministrativa della Scuola dell'arte della medaglia, in caso di vacanza del posto di direttore della Scuola stessa, è affidata al direttore della Zecca.

Il direttore della Scuola dell'arte della medaglia consegue la promozione al coefficiente 670 senza esami, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, dopo sei anni di effettivo servizio nel coefficiente di stipendio 500.

Il vice direttore della Scuola dell'arte della medaglia è incaricato dell'insegnamento della incisione nella Scuola medesima; gli è attribuito il coefficiente di stipendio 325. I coefficienti di stipendio 402 e 500 gli sono attribuiti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, dopo sei anni di effettivo servizio nel coefficiente inferiore.

Le funzioni di segretario della Scuola dell'arte della medaglia sono svolti da un impiegato delle carriere delle Direzioni provinciali del Tesoro ».

(*È approvato*).

Art. 37.

I dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge beneficeranno per una sola volta e sino alla data del 31 dicembre 1966, per l'avanzamento alla qualifica superiore, di una riduzione pari alla metà — e comunque per un massimo di trenta mesi — dei periodi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni per il conseguimento delle promozioni.

Tale riduzione non si applica nel caso in cui i periodi minimi di anzianità richiesti per le promozioni siano pari o inferiori ad un biennio.

Per la effettuazione degli scrutini e per la decorrenza delle relative promozioni, di cui agli articoli 166 e 187 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si prescinde, sino alla suddetta data del 31 dicembre 1966, dai termini previsti dagli articoli medesimi.

(*È approvato*).

Art. 38.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 1.900 milioni, si provvede, per l'esercizio finanziario 1962-1963 con riduzioni del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo, riguardante oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro provvederà, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Art. 39.

La presente legge, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*E approvato*).

Passiamo ora all'esame e alla votazione dei quadri, dei quali do lettura:

QUADRO I.

CARRIERA SPECIALE DELLE DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO

CARRIERA DIRETTIVA

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
670	Ispettore generale per i servizi provinciali del Tesoro . . .	28
670	Capo di Ufficio di gestione e controllo	6 (*a*)
500	Ispettore capo per i servizi provinciali del Tesoro	15
500	Direttore di I classe delle Direzioni provinciali del Tesoro .	97
500	Sostituto del capo ufficio di gestione e controllo	6
402	Direttore di 2ª classe delle Direzioni provinciali del Tesoro	185
325	Vice direttore delle Direzioni provinciali del Tesoro . . .	410
	Totale . . .	747

CARRIERA DI CONCETTO

271	Segretario	1.891
229	Segretario aggiunto	
202	Vice segretario	
	Totale complessivo . . .	2.638

(*a*) Tesoriere centrale, Controllore capo Tesoreria centrale, Agente contabile dei titoli del debito pubblico, Controllore capo dell'Agenzia contabile dei titoli del debito pubblico, Tesoriere della Zecca, Controllore capo della Zecca.

(*È approvato*).

QUADRO II.

CARRIERA DI CONCETTO DELLE DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
500	Segretari Capi	23
402	Segretari principali	90
325	Primi segretari	190
271	Segretari	540
229	Segretari aggiunti	
202	Vice segretari	
	Totale . . .	843

(*È approvato*).

QUADRO III.

CARRIERA ESECUTIVA DELLE DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
325	Ufficiale principale	120
271	Ufficiale capo	275
229	Primo ufficiale	493
202	Ufficiale di 1ª classe Operatore tecnico di 1ª classe Dattilografo di 1ª classe	1.772
180	Ufficiale di 2ª classe Operatore tecnico di 2ª classe Dattilografo di 2ª classe	
157	Ufficiale aggiunto Operatore tecnico aggiunto Dattilografo aggiunto	
	Totale	2.660

(*È approvato*).

QUADRO IV.

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO
DELLE DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
173	Commesso	45
159	Usciere Capo	421
151	Usciere	
142	Inserviente	
	Totale	466

(*È approvato*).

QUADRO V.

CARRIERA DEL PERSONALE TECNICO
DELLE DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
173	Agenti tecnici capi	12
159	Agenti tecnici	60
	Totale	72

(*È approvato*).

QUADRO VI.

PERSONALE TECNICO DELLA ZECCA

CARRIERA DIRETTIVA

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
	Ruolo degli ingegneri per i servizi tecnici	
670	Ispettore generale	3
500	Ingegnere capo	
402	Ingegnere superiore	
325	Ingegnere	
	Totale	3
	Ruolo del personale del laboratorio chimico e dei saggi	
670	Ispettore generale chimico	3
500	Chimico capo	
402	Chimico superiore	
325	Chimico	
	Totale	3

CARRIERA DI CONCETTO

	Ruolo dei capitecnici	
500	Capotecnico capo	1
402	Capitecnici principali	2
325	Primi capitecnici	3
271	Capitecnici	13
229	Capitecnici aggiunti	
202	Vice capitecnici	
	Totale	19
	Ruolo degli incisori	
500	Incisore capo	2
402	Incisore principale	
325	Primo incisore	3
271	Incisori	6
229	Incisori aggiunti	
202	Vice incisori	
	Totale	11

(*È approvato*).

QUADRO VII.

PERSONALE DELLA SCUOLA DELL'ARTE DELLA MEDAGLIA

CARRIERA DIRETTIVA

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
670 500	Direttore della Scuola dell'arte della medaglia	1
500 402 325	Vice direttore	1
	Totale	2

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Norme integrative dell'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato e revisione dei relativi ruoli organici » (905)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme integrative dell'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato e revisione dei relativi ruoli organici ».

RODA. Poichè si riprende oggi la discussione del disegno di legge n. 905, desidero presentare e illustrare, anche a nome del senatore Bertoli, il seguente ordine del giorno, nell'eventualità che il disegno di legge stesso venga approvato nel corso della presente seduta:

« Il Senato auspica che, nel piano generale del potenziamento dei controlli nella pubblica Amministrazione, sia tenuta nel debito conto la delicata funzione delle Ragionerie centrali presso i Ministeri e delle Ragionerie regionali dello Stato; ravvisa la necessità che siano conferiti maggiore autonomia e prestigio ai predetti organi di controllo; e impegna il Governo a provvedere, nel quadro di riforma della pubblica Amministrazione, all'elevazione gerarchica dei direttori delle Ragionerie centrali presso i Ministeri e dei direttori delle Ragionerie regionali dello Stato al fine di adeguarne la qualifica a quella dei direttori generali delle amministrazioni controllate ».

Non entro nel merito della questione perchè tutti sanno quello di cui si tratta. Nel discutere i provvedimenti con funzionari di grado superiore al loro, i direttori delle Ragionerie si trovano a disagio ed io penso che si dovrà arrivare alla indicata equiparazione. Ciò posto, tengo a dire che il nostro è un ordine del giorno abbozzato, quindi è soggetto a correttivi da parte della Commissione. In secondo luogo contiene un auspicio e una raccomandazione; quindi lascia aperta la porta a ogni modifica.

PRESIDENTE. Lo credo bene, perchè « impegnare » il Governo ad adottare una riforma mi sembra un po' troppo perentorio; io credo che si potrebbe « invitare » il Governo.

CENINI. Dichiaro che qualora l'ordine del giorno venisse posto in votazione, io mi asterrei dal votarlo.

PIOLA. Mi associo alla dichiarazione del senatore Cenini. Bisogna studiare a fondo la questione; « mancanza di prestigio », « aumento di prestigio »: sono tutte cose che io non accetto a tamburo battente. Il senatore Roda e l'altro presentatore avranno studiato il problema se hanno presentato l'ordine del giorno. Io francamente mi trovo disorientato di fronte a impegni di questo genere.

RODA. Mi pare di aver già fatto presente che il senatore Bertoli ed io siamo d'accordo nel consentire ad apportare al testo proposto tutte le modifiche che si ritenessero opportune, che però non svuotino completamente di contenuto l'ordine del giorno, fatto per venire incontro ai *desiderata* della categoria.

PARRI. Possiamo « invitare » il Governo a studiare il problema.

PIOLA. Così va bene.

RODA. Quanto dice il senatore Parri va bene, ma bisogna trovare però delle soluzioni nel più breve tempo possibile.

SPAGNOLLI, *relatore*. Quando si dice: « ... auspica che, nel piano generale del potenziamento dei controlli della pubblica Amministrazione, sia tenuta nel debito conto, eccetera », e « invita il Governo a dare adeguato seguito... », mi pare che si lasci all'esecutivo ampia libertà di studio e di perfezionamento della riforma, che qui è auspicata senza entrare in dettagli, e, si capisce, nel quadro della riforma della pubblica Amministrazione.

PRESIDENTE. Invitare il Governo ad elevare di grado i funzionari di cui trattasi: è una cosa più concreta.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze.* Io non sono Ragioniere dello Stato, ma posso fare una piccola osservazione su questo ordine del giorno. Non vorrei che questo discorso significasse, per quel che riguarda il prestigio, una specie di tendenza degli uffici decentrati a togliersi la « cappa di piombo » della Ragioneria generale. Cappa di piombo siamo tutti d'accordo che lo è, però ha una sua funzione. Bisogna che sia detto in questo ordine del giorno che tutto questo è in relazione a uno studio generale della riforma della pubblica Amministrazione.

RODA. È innegabile che la Ragioneria centrale esplica una funzione di controllo. Ed allora io dico che in una amministrazione organizzata in senso moderno è addirittura grottesco che un funzionario adibito appunto al controllo sia di grado inferiore a quello controllato.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze.* Si tratta di due categorie diverse.

PRESIDENTE. Il testo dell'ordine del giorno potrebbe essere forse così redatto: « Il Senato della Repubblica auspica che, nel piano generale di potenziamento dei controlli nella pubblica amministrazione, sia tenuta nel debito conto la delicata funzione delle Ragionerie centrali presso i Ministeri e delle Ragionerie regionali dello Stato e vengano studiati provvedimenti atti a rendere più efficiente la loro funzione ».

RODA. Piuttosto che non sia approvato, sono d'accordo su questo testo.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze.* Il problema veramente grosso è che nella sostanza tutti i nostri controlli sono formali. La opinione che avevo quando ero semplice membro di questa Commissione si è ora rafforzata nel senso che colui il quale ha qualcosa di grosso da farsi perdonare rimette le cose sempre in ordine e chi non lo fa è perchè è un ingenuo furfantello di poco conto.

Si tratta quindi di un problema di vivificazione del controllo perchè altrimenti continueranno ad essere effettuati controlli formali senza arrivare a una conclusione soddisfacente.

SPAGNOLLI, *relatore.* Sono due anni che, di tanto in tanto, io continuo a riferire sul disegno di legge in esame.

È nota a tutti gli onorevoli colleghi membri della Commissione la particolare laboriosità dell'*iter* di questo provvedimento presentato al Senato il 12 gennaio 1960, iscritto all'ordine del giorno della seduta della nostra Commissione del 31 maggio dello stesso anno, oggetto di due mie relazioni e di esame approfondito in seduta generale di Commissione (31 maggio, 9 giugno 1960, 2 febbraio 1961) e in più sedute della Sottocommissione istituita lo stesso 2 febbraio 1961, che si è giovata dell'apporto dei colleghi Mott, Piola, Roda e Ruggeri.

La Commissione, prima, e la Sottocommissione, poi, hanno debitamente valutato le esigenze che hanno ispirato il provvedimento di legge, esigenze che le relazioni da me precedentemente predisposte hanno avuto cura di illuminare.

Adeguamento qualitativo e quantitativo del personale alle esigenze dei servizi centrali regionali e provinciali in relazione alla dinamica organizzativa, funzionale e tecnica dei servizi stessi; adeguamento qualitativo e quantitativo all'espansione delle attribuzioni specie delle Ragionerie provinciali, nel quadro del decentramento in atto e di quello in corso di programmazione; sistemazione della posizione giuridica del personale (ex Ministero Africa italiana, personale provinciale e di altri Ministeri distaccato presso i servizi centrali della Ragioneria dello Stato, personale di ruolo aggiunto, di ruoli ad esaurimento ex Commissariato alimentazione): sono questi problemi che abbiamo valutato, cercando di dare una soluzione equa e coordinata nel quadro di una revisione dello stato giuridico e del trattamento economico del personale di altri dicasteri ed in particolare di quelli finanziari.

Rispetto all'ultimo testo esaminato, è stato in questi ultimi tempi studiato un nuovo testo con un ulteriore aumento di unità nei vari organici, cosicchè si è cercato di andare incontro alle esigenze sottolineate dal senatore Ruggeri, il quale aveva fatto questo problema oggetto di particolare cura.

L'essere giunti dopo due anni a questo nuovo esame si deve correttamente imputare alla difficoltà di dare la accennata soluzione equa e coordinata.

Pochi giorni or sono (seduta del 12 luglio) la nostra Commissione ha dovuto, in sede di esame del disegno di legge divenuto ora legge sulla « revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria », constatare la fondatezza dei rilievi del collega Piola in ordine all'insufficiente coordinamento delle norme regolatrici della carriera del personale dei dicasteri finanziari oggetto del presente disegno di legge (n. 905) e dei disegni di legge n. 2083 (personale dei servizi centrali del Tesoro), n. 2082 (personale degli uffici provinciali del Tesoro) oltre che del citato provvedimento sul personale dei servizi centrali del Ministero delle finanze. Un ordine del giorno Piola, approvato alla unanimità, ha puntualizzato i citati rilievi e la esigenza, sul piano della opportunità e della utilità, di realizzare l'auspicato coordinamento con una apposita iniziativa legislativa.

Questo ordine del giorno deve essere tenuto presente nel riesame del disegno di legge n. 905, in quanto la perdurante validità delle nostre perplessità su alcune soluzioni strutturali date al problema della revisione degli organici dei servizi centrali e periferici potrebbe indurci a differire ulteriormente l'approvazione del provvedimento, con pregiudizio dell'esigenza, parimenti valida, di dare opportuno, anche se non definitivo, assetto ad un importante settore dell'Amministrazione del tesoro ed adeguato, anche se parziale, accoglimento ad istanze delle categorie sindacali, alimentate da situazioni, a cui, sul piano umano, oltre che giuridico, siamo pienamente sensibili.

Basti accennare alla situazione del personale dei ruoli aggiunti, del personale distaccato presso i servizi centrali ed ex SE.PR.AL. da un canto e dall'altro ai crescenti adempimenti di controllo preventivo e successivo degli organi periferici (pensioni civili e di guerra, dipendenti statali, sinistrati di guerra, rimborsi I.G.E., mutui, spedalità, contributi I.G.E. relativamente a Comuni e Provincie).

Se la mia proposta è di approvare il provvedimento nel nuovo testo (integrato e modificato con alcuni coordinamenti con i provvedimenti citati relativi agli altri uffici centrali e periferici del Tesoro e delle Finanze) non mancherò di porre nel dovuto rilievo le perplessità derivanti da alcune soluzioni adottate nell'esame analitico che segue.

Anzitutto, alcune considerazioni di ordine generale sul provvedimento.

Il nuovo testo amplia notevolmente gli organici non solo rispetto al testo governativo, ma anche rispetto agli ultimi emendamenti da me proposti.

Rispetto al testo governativo il numero dei posti di organico è aumentato di 2.359 unità; rispetto alle mie ultime proposte lo aumento è di 1.594 unità.

Esaminando la composizione di questo incremento si rileva che esso riguarda:

a) la carriera direttiva - coefficienti da 402 a 900 per unità	911
b) la carriera direttiva e di concetto - coefficienti da 202 a 325 per unità	795
c) la carriera ausiliaria per unità . .	28
	1.734
di contro diminuiscono i posti di organico della carriera esecutiva per unità	140
donde l'incremento netto per unità	1.594

Non può sfuggire l'aspetto negativo della espansione dell'organico nelle qualifiche più elevate in misura maggiore che nelle qualifiche più basse della piramide gerarchica, non tanto per i riflessi, pur da rilevare, sull'entità della spesa per unità di servizio prestato, quanto sulla organizzazione del lavoro, che realizza la sua maggiore efficienza

in una felice composizione della specializzazione e della gerarchia delle funzioni.

Avevo già formulato questo rilievo nelle mie precedenti relazioni ed il senatore Piola è tornato sull'argomento nella sua relazione in bozze al disegno di legge n. 2009 pag. 2 richiamando gli effetti negativi delle promozioni in soprannumero consentite della legge Pitzalis, effetti che si identificano nella difficoltà di assicurare a ciascun elemento l'adempimento di compiti propri della qualifica rivestita e che si aggraveranno con l'espansione delle qualifiche superiori previste dal presente provvedimento numero 905, oltre che dagli altri richiamati.

È da auspicare che l'Amministrazione realizzi una definizione di compiti aderenti alle qualifiche atte ad assicurare efficienza di servizi, anche se non potrà evitare la rigidità delle scelte nella progressione della carriera di quanti sono da poco entrati o entreranno nell'Amministrazione, per effetto della troppo ristretta base della piramide (provocata da una rastremazione relativa delle qualifiche iniziali).

Esaminando poi l'incremento degli organici sul piano del riordinamento dei servizi, rilevo che esso è dovuto:

a) alla istituzione di un nuovo Ispettorato generale per i servizi speciali e della meccanizzazione (art. 1-*bis*);

b) alla fusione nell'unico ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato (quadro 1-*bis*) dei due ruoli delle carriere « direttiva dei servizi centrali » (tabella *A*) e dell'Ispettorato generale di finanza (tabella *B*) inclusi nel quadro I, con contestuale istituzione di un nuovo ruolo della « carriera direttiva degli ispettori dell'Ispettorato generale di finanza » (quadro 1-*ter*) da attuarsi negli esercizi 1963-64, 1964-65 e 1965-66 ed aperto agli impegati dei due ruoli distinti in atto (art. 8);

c) istituzione del ruolo della carriera di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato (art. 3 e quadro V-*bis*).

L'istituzione dell'Ispettorato generale per i servizi speciali ricalca l'istituzione di una Direzione generale con analoga funzione nel Ministero delle finanze (art. 1).

Non si discute l'esigenza di una modernizzazione dei servizi contabili con sistema meccanizzato, già parzialmente in fase applicativa — ma si deve formulare peraltro riserva sulla istituzione di un organo con funzioni analoghe in due settori della pubblica Amministrazione — in quanto non aderente ai criteri di un'efficiente organizzazione del lavoro.

I princìpi di organizzazione funzionale suggeriscono infatti l'istituzione di organi di *staff* ad elevata specializzazione che alle dirette dipendenze di organi massimi deliberanti svolgono compiti di consulenza di settore per tutti gli organi di un'impresa o di un ente. Una grande impresa pubblica, quale l'E.N.I., organizzata con criteri funzionali ricalcati su quelli americani, ci offre esempi di organi di *staff* alle dirette dipendenze del Presidente, che esercitano funzioni di consulenza tecnica di settore (politica dei finanziamenti - dei dividendi fiscali) nei confronti di tutte le imprese del gruppo.

Sarebbe stato sufficiente, nel caso che esaminiamo, affidare alla istituita Direzione generale della meccanizzazione compiti di specializzazione con azione di consulenza per tutti i Ministeri per realizzare un organo efficiente ad elevata produttività per tutta l'Amministrazione pubblica.

Questo rilievo, come quello relativo alla costituzione di un nuovo ruolo degli Ispettori dell'Ispettorato di finanza, come quello relativo alla mancata soppressione della carriera speciale presso le Ragionerie provinciali in sede di istituzione del nuovo ruolo della carriera di concetto, ci confermano in una delle perplessità che ci sono suggerite dall'attuale struttura della pubblica Amministrazione, dalle iniziative volte a realizzare revisioni ed espansioni di organi e di attività, perplessità che deriva dal far precedere alla definizione della funzione l'istituzione dall'organo. E non si può non meditare sulla maggiore razionalità dell'organismo e dell'organizzazione delle imprese private, presso cui gli organi si istituiscono, se ed

in quanto siano state definite funzioni atte a giustificarli sul piano economico oltre che tecnico.

È vero che il nuovo ruolo degli ispettori dell'Ispettorato di finanza sarà ottenuto gradualmente il 1° luglio degli anni 1963-64-65, ma tutto lascia pensare che si sia voluto realizzare un allargamento degli organi della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale (aumento di n. 120 posti con coefficiente 670). Ed alla stessa esigenza dell'allargamento degli organi con riassorbimento dei posti in soprannumero creati dalla legge Pitzalis n. 928 del 19 ottobre 1958 sembra soddisfare l'attribuzione di 13 posti con carattere di temporaneità con coefficiente 670 (quadro 1 - tabelle A e B) per esigenza della riorganizzazione dei servizi della Ragioneria dello Stato, oltre che l'incremento assoluto di ben 65 posti di coefficiente 670 al netto degli incrementi di cui sopra (13 posti temporanei e 120 del nuovo ruolo degli Ispettori).

L'istituzione del ruolo di concetto presso la Ragioneria provinciale che segue quella prevista per i servizi centrali nel testo governativo, avrebbe potuto consentire la soppressione della carriera speciale nelle citate Ragionerie provinciali, unificando cioè la carriera direttiva ed affiancando alla stessa il nuovo ruolo di concetto.

Anche nell'Amministrazione delle finanze si è provveduto alla istituzione dei ruoli di concetto (quadri 11-12-13 dell'atto del Senato n. 2009) accanto alle sussistenti carriere speciali (quadri 6-7-8 dell'atto citato) e ciò, nonostante il disposto dell'articolo 333 del testo unico sullo stato giuridico del personale civile dello Stato.

È ben vero che l'attuale ordinamento consente l'accesso ai gradi superiori della carriera direttiva (ex gradi VIII, VII e VI) anche ad impiegati non muniti di laurea (articolo 196, comma 3), ma con anzianità complessiva di 13 anni di servizio effettivo; mentre la soppressione della carriera speciale precluderebbe l'accesso ai non laureati, che dovrebbero inserirsi nella carriera di concetto.

Ma si sarebbe potuto, con norma transitoria, salvaguardare i diritti acquisiti, innovando *ex-nunc*.

Si è invece con l'articolo 10-*bis* provveduto, ai sensi dell'articolo 198 del testo unico, ad acconsentire l'inquadramento nella carriera direttiva (quadro V) degli impiegati non laureati con qualifica *ad personam*, senza affrontare il problema della soppressione della carriera speciale con gli inconvenienti della mancata unificazione dei ruoli.

Si è mantenuto il criterio del rinnovamento del ruolo della carriera esecutiva, elevando peraltro la qualifica terminale dal coefficiente 271 al coefficiente 325, a somiglianza di quanto è stato fatto per l'Amministrazione delle finanze (quadri 14, 15, 16, 17, 18, 19 dell'atto del Senato n. 2009) ed elevando a quattro le qualifiche relative ai primi tre coefficienti (157, 180, 202) in aderenza alle distinte mansioni previste (applicati, ufficiali di ragioneria, operatori tecnici, dattilografi) (quadri III e VI).

È da rilevare l'estensione anche alle Ragionerie provinciali della qualifica di « operatore tecnico » in previsione della costituzione anche in sede provinciale di centri meccanografici (quadro VI).

L'articolo 10-*ter* regola la posizione degli impiegati dei ruoli ad esaurimento per i servizi dell'alimentazione, consentendone l'inquadramento, su domanda, nei ruoli dei servizi centrali e provinciali, anche in soprannumero.

Con l'articolo 11 si migliorano le disposizioni in merito all'accesso alla carriera di concetto centrale e provinciale del personale del ruolo esecutivo munito di titoli di studio di scuola media superiore, o, in difetto, della qualifica di archivista, ai sensi dell'articolo 173, quarto comma, del testo unico.

L'articolo 11-*ter* regola la sistemazione nei ruoli organici, con decorrenza dal 1° febbraio 1962, e nelle corrispondenti qualifiche del personale dei ruoli aggiunti, dopo l'ultimo degli impiegati immessi nei ruoli a norma delle altre disposizioni del disegno di legge. Non bisogna dimenticare che trattasi di per-

sonale che non ha sostenuto fino ad ora alcun esame.

È da rilevare, sempre nell'articolo 11-*ter* comma 6, l'inserimento nei ruoli organici della Ragioneria provinciale del personale di ruolo aggiunto degli uffici provinciali del Tesoro addetto ai servizi danni di guerra.

L'articolo 11-*quater* regola l'inserimento nel personale non di ruolo del personale salariato in servizio alle dipendenze della Ragioneria generale dello Stato da data anteriore a quella di entrata in vigore del provvedimento.

L'articolo 11- *quinquies* sottrae alla discrezionalità dell'Amministrazione centrale la restituzione al servizio del ruolo della carriera speciale direttiva delle Ragionerie provinciali degli impiegati di detto ruolo in servizio presso i servizi centrali o regionali da almeno tre anni. Si assicura così stabilità al personale che per interessi familiari sarebbe danneggiato da un provvedimento di trasferimento al servizio del ruolo provinciale.

Restano da ultimo da formulare alcune osservazioni sugli articoli da 0 a 0-*sexies*, che contengono disposizioni di portata ed oggetto non omogeneo, ma relativi all'ordinamento delle funzioni della Ragioneria generale dello Stato.

Nulla da rilevare sulla portata limitativa dell'articolo 0 in merito ai limiti delle funzioni di riscontro delle Ragionerie regionali e provinciali. Gli articoli 0-*bis* e 0-*ter* istituiscono la Ragioneria regionale dello Stato per il Friuli-Venezia Giulia (a statuto speciale) e per Venezia (capoluogo di regione a statuto ordinario). Si propone la soppressione dei due articoli, in quanto le regioni non sono state costituite.

L'articolo 0-*quater* dispone la nuova denominazione della Ragioneria centrale per i servizi dei danni di guerra, delle pensioni di guerra e dei contratti di guerra, che è operante presso la Direzione generale delle pensioni di guerra, trasferendo a questa la competenza già attribuita alla Ragioneria centrale per i servizi del Tesoro sugli atti e provvedimenti emanati dalla Direzione generale danni di guerra.

L'articolo 0-*quinquies* divide in due distinte Ragionerie centrali, rispettivamente presso la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e presso la Direzione generale degli istituti di previdenza, l'unica ora esistente con attribuzione dei compiti in riferimento ai servizi delle rispettive Direzioni generali.

Si tratta di riordinamento, che l'esperienza acquisita e gli studi effettuati in proposito suggeriscono più funzionale. Nulla da rilevare.

L'articolo 0-*sexies* riproduce l'articolo 6 del testo governativo.

In ordine alla copertura, è da tenere conto che il provvedimento entrerà in vigore un mese dopo l'approvazione della legge e che solo alcune norme avranno effetto con decorrenza anteriore (vedi articolo 11-*ter* comma 1) e che l'ampliamento dei ruoli dello Ispettorato finanze sarà attuato negli esercizi a partire dal 1963-64, per cui, stante l'ulteriore *iter* del provvedimento (esame della Camera), gli effetti finanziari si potrebbero produrre nel secondo semestre dell'esercizio in corso.

Sono stanziati nel capitolo 393 (per l'esercizio 1961-62) e nel capitolo 399 (per l'esercizio 1962-63) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro rispettivamente 230 e 500 milioni, che, come da comunicazioni fattemi dalla Ragioneria generale dello Stato, si ritengono sufficienti.

Si propone la modifica dell'articolo 12-*ter* come segue: « ... per gli esercizi 1961-62 e 1962-63 mediante riduzione degli stanziamenti di parte ordinaria degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli esercizi medesimi destinati a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ».

Do infine lettura di due prospetti intesi a facilitare la valutazione del nuovo testo ora proposto in rapporto alle situazioni cui si riferivano le due mie precedenti relazioni.

TABELLA COMPARATIVA

(Variazioni organico disegno di legge n. 905)

Qualifica Tabella o quadro	Proposta governativa	2ª rel.ne	3ª rel.ne	Testo allineato	Differenza testo all. 3 relazione
Tabella A	750	790	800	1.414	+ 614
Tabella B	85	85	85	232	+ 147
Quadro II	250	300	350	525	+ 175
Quadro III	900	925	1.245	1.200	— 45
Quadro IV	300	300	300	258	— 42
Quadro V: Carriera speciale — carr. dirett.	390	529	556	650	+ 94
Quadro V: Carriera speciale — carr. concetto	700	800	830	700	— 130
Quadro VI	900	930	930	835	— 95
Quadro VII	200	230	230	300	+ 70
AMPLIAMENTO RUOLI:					
1) Ruolo Ispettori Ispettorato Generale di Finanza della Rag. Gen. dello Stato (coeff. 402-500-670) al 1 luglio 1965 – Quadro I-*ter*				220	+ 220
2) Ruolo carriera concetto Rag. Prov. dello Stato – Quadro V-*bis*				490	+ 490

VARIAZIONI TESTO ALLINEATO – TESTO 3ª RELAZIONE

per coefficiente

CARRIERA DIRETTIVA E DI CONCETTO

Coefficiente	N° posti 3ª relaz.	N° posti testo allin.	Diff. in + o —
970	1	1	—
900	9	7	(1) — 2
670	77	198	(2) + 121
500	253	514	(3) + 261
402	430	957	(4) + 527
325–24–229–202	1.861	2.656	+ 795

CARRIERA ESECUTIVA

325	—	135	+ 135
271	225	219	— 6
229	410	391	— 19
202–180–157	1.540	1.290	— 250

CARRIERA AUSILIARIA

173	33	65	+ 32
159–151–142	197	493	— 4

(1) di cui 1 distaccato presso il Poligrafico.
(2) di cui 20 in soprannumero temporaneo.
(3) di cui 25 in soprannumero temporaneo.
(4) di cui 49 in soprannumero temporaneo.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze.* Per quanto riguarda il mio Ministero e anche gli altri non ho alcuna difficoltà a lasciare che scatti il provvedimento in esame. Tuttavia, devo rilevare che una norma come quella dell'articolo 1-*bis* costituisce un provvedimento che continua a perpetuare la equivoca situazione che abbiamo sempre avuto; infatti non sono chiaramente definiti i compiti e i limiti di potere dei due Ispettorati generali, quello degli affari generali, del personale e e degli studi e quello per i servizi speciali e della meccanizzazione. Ciò in quanto tutti i maggiori conflitti ai quali abbiamo sempre assistito sono stati quelli della competenza o meno dell'Ispettorato generale del personale a porre i « veti », a entrare nelle varie discussioni. A mio parere è giusto che il personale sia retto con una visione unitaria, però bisognerebbe anche precisare i compiti dell'Ispettorato relativo, ad evitare per esempio che nel momento in cui l'Ispettorato della meccanizzazione manifesta la necessità di disporre di un maggior numero di macchine, e indice pertanto un'asta, avvenga che si approvi da parte dell'Ispettorato del personale un provvedimento che modifica tutta la organizzazione degli uffici.

PARRI. Si potrebbe precisare nel disegno di legge che le attribuzioni dei due Ispettorati saranno determinate dal Ministero competente.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze.* La materia riguarda tutti i Ministeri, perciò direi che sarebbe meglio prevedere un concerto di Ministri.

FORTUNATI. Non sono intervenuto nella discussione sull'ordine del giorno, però ritengo che nel piano di riforma della pubblica Amministrazione tutto debba essere ridimensionato, nel senso che per un complesso di circostanze, nel periodo storico in cui è venuto meno nella vita statale il controllo di fatto del Parlamento, la Ragioneria generale dello Stato ha assunto funzioni che ne travisano completamente la struttura e i compiti, che sono di controllo e non di iniziativa e men che meno di coordinamento. Questo è il punto sostanziale, di cui mi sono accorto proprio nell'ambito degli Enti locali e in particolare del Comune, dove il segretario a poco a poco stava acquistando la preminenza sul Sindaco! Io capisco tutte le forme di controllo, non concepisco invece perchè si debbano assumere iniziative che non competono. Occorre perciò avere le idee chiare, precise.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze.* Sotto un certo punto di vista la necessità di un coordinamento sussiste.

FORTUNATI. L'importante è di sapere dove deve avvenire tale coordinamento, e io contesto che esso debba avvenire in sede di Ragioneria perchè altrimenti rimangono svisate le funzioni proprie della Ragioneria e del coordinamento e si finisce per creare un circolo vizioso di controllo che non ha termine e non ha significato.

DE GIOVINE. Lasciamo le cose come stanno in base al provvedimento in esame: saranno i vari Ministeri a regolarsi.

PARRI. Io non vedrei niente di strano che si aggiungesse al disegno di legge in discussione un articolo nel quale si dicesse che le attribuzioni relative al coordinamento dei servizi saranno determinate con provvedimento del Consiglio dei ministri o con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; non si tratterebbe di una legge delegata bensì di un decreto delegato.

PIOLA. A mio avviso, la determinazione della competenza della Ragioneria generale deve costituire oggetto di una norma regolamentare, e penso altresì che il potere regolamentare spetti proprio al potere esecutivo. Perciò potremmo anche far risultare dal verbale la nostra volontà. Tale concetto, del resto, è già stato seguito durante la discussione del disegno di legge sugli organici del Ministero delle finanze, là dove si prevede la istituzione di tre Direzioni generali. Il vostro relatore osservò che la dizione della norma era piuttosto vaga e che sa-

rebbe stato bene avere qualche chiarimento dal Ministro sulle funzioni che avrebbero svolto le singole Direzioni generali, chiarimenti che il Ministro diede. In quella sede fu detto, come risulta dalla mia relazione, e gli onorevoli colleghi hanno approvato, che non si poteva contestare al potere esecutivo il potere regolamentare e quindi che non era necessario intervenisse il potere legislativo a determinare le singole competenze delle Direzioni generali, ciò rientrando appunto nelle facoltà dell'esecutivo. Il medesimo concetto si potrebbe e dovrebbe affermare nel caso in esame.

SPAGNOLLI, *relatore*. Ma qui si creano gli organi e non si determinano le funzioni.

PIOLA. Diciamo. « Le rispettive funzioni saranno determinate con norme regolamentari ».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla discussione degli articoli.

BRACCESI. Dichiaro che mi asterrò dall'approvazione del disegno di legge, perchè ho ricevuto il testo soltanto stamane e non l'ho nemmeno letto.

PARRI. Non possiamo rimandare a domani l'approvazione? In tal modo il senatore Braccesi avrà il tempo di leggere il provvedimento.

SPAGNOLLI, *relatore*. Qui non si tratta che di perfezionamenti al vecchio testo.

FORTUNATI. Non so come vada attualmente la discussione alla Camera sul disegno di legge relativo alla istituzione della Regione a statuto speciale, ma per quanto riguarda l'articolo 0-*bis* non si tratta soltanto di una questione tecnica, perchè si dice: « È istituita con sede in Trieste la Ragioneria regionale dello Stato per il Friuli-Venezia Giulia ».

PIOLA. La legge sul Friuli-Venezia Giulia non è stata ancora approvata.

SPAGNOLLI, *relatore*. Possiamo togliere l'articolo in attesa di vedere come va a finire la discussione.

PARRI. Si può mettere « nel capoluogo della regione ».

FORTUNATI. Può darsi che vi sia la possibilità di non fare il capoluogo a Trieste.

PIOLA. Sopprimiamo l'articolo 0-*bis* poichè non sappiamo ancora quali saranno i confini della Venezia Giulia. Io mi domando come possiamo approvarlo.

BRACCESI. Non si può fare una legge dopo che è stata costituita la Regione?

SPAGNOLLI, *relatore*. Io non ho niente in contrario, ma è necessario che questo disegno di legge venga approvato rapidamente, perchè è giacente da troppo tempo.

PIOLA. Per quanto riguarda gli articoli « positivi » — perchè nel nuovo testo emendato ci sono anche degli articoli « negativi », cioè 0, 0-*bis* eccetera — io credo che possiamo approvarli, perchè leggendoli si ha la precisa dimostrazione che in essi sono stati attuati quei suggerimenti che il relatore aveva dato nelle precedenti relazioni.

SPAGNOLLI, *relatore*. Con una — diciamo — puntualizzazione dal punto di vista dell'allineamento, perchè questa era stata la conclusione.

PIOLA. Quindi da questo punto di vista credo non ci sia alcuna obiezione. Per quanto riguarda invece gli articoli nuovi, negativi, che sono stati proposti, nulla vieta a noi, data la loro semplicità, di esaminarli con maggiore approfondimento. Per quanto riguarda l'articolo 0-*bis*, io ne proporrei la soppressione perchè mi pare sia assolutamente inaccettabile che si stabilisca già la esistenza di una regione che non esiste an-

cora, con un capoluogo che non si sa ancora quale sia.

SPAGNOLLI, *relatore*. Per quanto riguarda la parte regionale, si tratta di norme di decentramento di uffici statali, non di norme di attribuzione di uffici a una regione che non esiste. Questa è stata la spiegazione che mi ha dato la Ragioneria generale dello Stato. Non si deve intendere l'articolo nel senso che si riconosca una regione avente come capitale Trieste, ma si deve intendere nel quadro di un decentramento agli effetti amministrativi che risponde a norme già emanate.

Comunque non ho niente in contrario all'abolizione dell'articolo 0-*bis*.

PIOLA. Anch'io sono per la soppressione assoluta.

PRESIDENTE. A me sembra che prima di varare una norma relativa alla Regione Friuli-Venezia Giulia occorra aspettare la costituzione della Regione.

FORTUNATI. C'è da risolvere il problema sollevato dal senatore Braccesi. Allora io propongo di rinviare la discussione, sia pure a domani stesso, consentendo al senatore Braccesi di studiare a fondo il provvedimento, e nel frattempo sarà anche studiata l'opportunità di modificare l'articolo 0-*bis*, dandogli una formulazione che vada bene per qualunque conclusione della vicenda riguardante la nuova Regione.

SPAGNOLLI, *relatore*. È meglio piuttosto sopprimere l'articolo.

FORTUNATI. No, è peggio, perchè una volta costituita la Regione occorrerà varare una legge speciale. Ammesso lo stato di fatto che è in corso la costituzione della Regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, basterà dire, nell'articolo 0-*bis*, che è istituita la Ragioneria regionale dello Stato per il Friuli-Venezia Giulia, ma senza precisare la sede, se Trieste, Udine, Pordenone o Gorizia, perchè ho l'impressione che lo Statuto che sta per essere approvato sia piuttosto elastico, nel senso che gli uffici vengono dislocati non in una sola città.

SPAGNOLLI, *relatore* Cercherò di redigere per domani un testo nel senso auspicato dal senatore Fortunati.

PIOLA. Nell'articolo 0-*bis* vi è il concetto di una Regione a statuto speciale che non esiste ancora e nell'articolo 0-*ter* si parla di Ragioneria regionale dello Stato a Venezia: di quale Regione? Di Regioni, dal punto di vista giuridico, non esistono se non quelle che sono state già costituite. Quindi, sancire un organico per Regioni che non esistono mi sembra sia un mettere il carro davanti ai buoi. Io non mi sento di dare il mio assenso.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge alla seduta di domani mattina.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Pajetta ed altri: « Abbuono del 60 per cento sui diritti erariali delle scommesse sulle corse dei cani a favore dell'Ente nazionale della cinofilia italiana di Milano » (1341)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Pajetta, Menghi e Carelli: « Abbuono del 60 per cento sui diritti erariali delle scommesse sulle corse dei cani a favore dell'Ente nazionale della cinofilia italiana di Milano ».

Riprendiamo la discussiamo di questo disegno di legge, iniziata nella seduta del 22 marzo scorso.

VALMARANA, *relatore*. Come ho già avuto modo di far presente agli onorevoli colleghi, si tratta di un provvedimento a favore dell'Ente nazionale della cinofilia italiana, Ente riconosciuto giuridicamente e sottoposto alla vigilanza del Ministero della

agricoltura. La concessione che si propone fu già attuata a favore dell'Unione nazioanle incremento razze equine. La richiesta trae origine dal fatto che le modeste disponibilità di bilancio dell'E.N.C.I. non consentono l'attuazione di un organico programma a favore dell'incremento della cinofilia, specie nei settori ove più se ne ravvisa la necessità (cani per l'Esercito e per la Polizia, cani da difesa, da pastore, da lavoro, per accompagnamento ciechi, eccetera). Quanto alle previsioni dell'importo della quota della tassa erariale sulle scommesse da devolvere all'Ente, si presume che esso non supererà i 40-45 milioni, cosicchè nessun danno ne deriverebbe all'Erario, stante che, con la ripresa della normale attività dei cinodromi, evitando la chiusura di quello di Milano, si avrebbe una entrata complessiva che compenserebbe ampiamente la perdita. Inoltre si ovvierebbe anche alla disoccupazione di centinaia di lavoratori, oggi impiegati nelle corse.

Il parere del relatore è che, pur tenuto presente il concetto tante volte espresso dalla nostra Commissione che diminuire le entrate equivale a porre nuove spese a carico del bilancio degli Enti pubblici cui le entrate stesse si riferiscono, considerando il tenue importo del sacrificio imposto col presente disegno di legge all'Erario nonchè la fondata speranza che il miglior funzionamento delle corse canine porti ad un aumento di entrate, e infine lo scopo lodevole dello E.N.C.I. di aumentare i fondi disponibili con cui incrementare l'allevamento e la gratuita distribuzione di cani per ciechi, è da consigliare l'approvazione del provvedimento. Osservo peraltro che molto di più sarebbe auspicabile fare e sarebbe necessario compiere in altri settori che interessano la cinotecnia italiana. Si dovrebbe, per esempio, aiutare e sorreggere anche materialmente l'allevamento e la produzione di talune razze canine, le razze italiane per esempio, e di quelle che sono necessarie per taluni servizi di ordine pubblico, come quelle di cui si servono la Polizia, la Guardia di finanza, i Carabinieri e soprattutto i ciechi, i quali con la guida di un cane bene addestrato trovano il modo di reinserirsi nella vita civile e di svolgere perfino attività che rendono la loro sciagura meno penosa.

Oggi noi siamo tributari all'estero di decine, se non di qualche centinaio di milioni di lire ogni anno, per importare cani adatti e addestrati per tali servizi, mentre potremmo noi stessi produrli in Italia qualora il loro allevamento fosse sorretto e aiutato da contributi e aiuti che valgano a dare ai cinofili la sicurezza di potersi dedicare, senza timore di incontrare perdite, al loro allevamento.

F O R T U N A T I . A me sembra che il testo del disegno di legge sia redatto in una maniera tale da non poter essere assolutamente accettato, in ogni caso. Anzitutto, perchè parlare di un quinquennio, e del quinquennio 1960-64, ossia con effetto anche retroattivo? Ma il fatto più grave è che si tolgono soldi non allo Stato ma ai Comuni e non solo ai tre citati, perchè le scommesse avvengono ovunque, come per i cavalli, chè ci sono sale corse in tutte le città; così come si può giocare al Totocalcio anche dove non si gioca al calcio. D'altra parte: o si riconosce la particolare funzione dell'E.N.C.I. e allora gli si riconosce un contributo, al di fuori di quello che può essere il bilancio degli enti locali, oppure non si è persuasi di tale finalità dell'Ente e allora non si deve concedere nè contributo nè abbuono.

P R E S I D E N T E . A mio avviso due sono le razze di cani necessari: quelle che servono alla Polizia e quelle per i ciechi. Ed è veramente commovente vedere il comportamento dei cani in quest'ultimo caso.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Il Governo è sostanzialmente contrario al disegno di legge in esame per due motivi. Anzitutto perchè vi è una decurtazione di proventi agli Enti locali, mentre per quanto riguarda l'introito erariale, pari al 25 per cento, si tratta di cifra trascurabile. Poi per un motivo fondamentale e che cioè non piace il sistema di sottrarre da un contributo che ha già una sua destinazione una somma per una finalità sia pure comprensibile. Molto meglio, se si vogliono dare all'E.N.C.I.

50 milioni, dire chiaro e tondo che si ritiene opportuno dare all'E.N.C.I. un contributo di tale importo e allora si studierà il modo di soddisfare tale desiderio.

Abbiamo subìto e continuiamo a subìre i guai dell'U.N.I.R.E., alla quale va un compenso che comincia a diventare eccessivo, e che non è comunque equo. D'altra parte, ritengo che non sia il caso di chiamare in causa i cani della Polizia e della Guardia di finanza, perchè quelli ce li alleviamo da noi; comunque, si potrebbe non respingere il provvedimento ma solo rinviarlo, allo scocpo di consentire ai presentatori di proporre un disegno di legge che stabilisca a favore dell'E.N.C.I. un contributo particolare.

VALMARANA, *relatore*. D'accordo.

PRESIDENTE. Rimane allora stabilito, se non si fanno osservazioni, che il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato a una prossima seduta.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del deputato De Marzi Fernando: « Modifica all'articolo 6 del regio decreto 18 dicembre 1913, n. 1453, recante disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee » (1915) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato De Marzi Ferdinando: « Modifica all'articolo 6 del regio decreto 18 dicembre 1913, n. 1453, recante disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee », già approvato dalla Camera dei deputati.

La discussione di questo disegno di legge, iniziata nella seduta del 19 giugno scorso, fu poi rinviata per consentire la distribuzione ai commissari della relazione in bozze.

SPAGNOLLI, *relatore*. Credo che i signori commissari avranno già potuto prendere conoscenza della mia relazione. Ne do comunque lettura illustrandone i punti più salienti.

Il disegno di legge in oggetto si propone di rendere operante la norma che regola la temporanea importazione in Italia di grani esteri, da sottoporre a lavorazione con il vincolo della riesportazione dei relativi prodotti. La relazione del deputato proponente illustra i motivi che impediscono attualmente all'Amministrazione finanziaria di autorizzare operazioni del genere senza grave pericolo di ledere gli interessi dell'Erario, ma essa mette anche in evidenza, d'altra parte, le negative ripercussioni sull'economia nazionale provocate dall'atteggiamento che la Amministrazione è costretta ad assumere e che paralizza l'attività di molte industrie molitorie e della pastificazione.

Cosa vuol dire? Che noi siamo poveri di materie prime e che, naturalmente, valorizziamo i prodotti che importiamo dall'estero. In questo caso potremmo valorizzare la lavorazione del grano duro che viene dall'estero, per fare paste alimentari, eccetera, e quindi riesportarle. L'Amministrazione finanziaria, d'accordo con l'Amministrazione commercio con l'estero, pone dei divieti a queste operazioni, perchè naturalmente, c'è il pericolo che si prestino a delle frodi.

Considerato pertanto che la modificazione dell'articolo 6 del regio decreto 18 dicembre 1913, n. 1453, è rivolta a far cessare la stasi imposta ad un importante settore industriale italiano, non si può che concordare con il proponente.

Al fine di evitare peraltro inutili aggravi a carico degli operatori assoggettandoli alla prestazione di una cauzione integrativa anche quando non ricorrano fondati motivi di timore da parte dell'Amministrazione che i prodotti temporaneamente importati possano venire immessi al consumo sul mercato interno a fini speculativi, sembrerebbe opportuno modificare il secondo comma dell'articolo unico del disegno di legge sostituendo alle parole « l'importatore è tenuto ad integrare ... » le seguenti « può essere imposto all'importatore l'obbligo di integrare ... ». In tal modo si darebbe all'Amministrazione la possibilità di garantire gli interessi dell'Erario nei casi, come quello della temporanea importazione del grano (perchè il proponente nella sua relazione spiega che si tratta del grano, ma nella sua formu-

lazione del provvedimento non ne dice niente), in cui una rilevante differenza tra il prezzo estero, ancorchè aumentato dei diritti di confine, e quello interno potrebbe favorire operazioni speculative, ma si eviterebbe peraltro che l'obbligo venga imposto agli operatori anche quando non sussistono pericoli di sviamento delle merci a fine speculativo.

Inoltre sembra necessario completare la norma nel senso di prevedere anche che, qualora le merci temporaneamente importate e sottoposte alla garanzia integrativa non vengano riesportate nel termine stabilito, il deposito cauzionale, effettuato ad integrazione della garanzia per i diritti di confine e per gli interessi di mora, verrà incamerato dall'erario a titolo definitivo.

Ciò premesso e considerato altresì che l'articolo 6 del regio decreto 18 dicembre 1913, n. 1453, risulta modificato dalla legge 1° luglio 1961, n. 568, e che non vi è motivo di abrogare le norme introdotte con questa ultima legge, come avverrebbe se il provvedimento d'iniziativa dell'onorevole De Marzi venisse approvato nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, si propone di approvare l'articolo unico del disegno di legge in esame nel testo così emendato:

« L'articolo 6 del regio decreto 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, è così modificato:

" Per la temporanea importazione od esportazione di merci soggette a diritti di confine deve essere prestata garanzia per i diritti dovuti e per gli interessi di mora di cui all'articolo 17 delle presenti disposizioni.

La garanzia richiesta ai sensi del comma precedente può essere, tuttavia, limitata, per quanto riguarda le sovraimposte di confine, al dieci per cento dell'ammontare delle sovraimposte medesime, quando si tratti di operazioni di temporanea importazione di prodotti gravati da dette sovraimposte ed effettuate da ditte di notoria solidità o che lavorano tali prodotti in propri stabilimenti soggetti a permanente vigilanza finanziaria " ».

Questo e il comma che segue sono le norme della legge del 1961 che vengono inserite qui per conservare in vigore tutta la legge stessa.

Proseguo la lettura del testo emendato.

« I crediti dell'Amministrazione finanziaria per le sovraimposte di confine, per le multe o per le spese di ogni specie sono garantiti da privilegio, a preferenza di ogni altro creditore, sui prodotti, sul macchinario e su tutto il materiale mobile esistente negli stabilimenti delle ditte ammesse a fruire della facilitazione di cui al precedente comma, nonchè nei magazzini a questi stabilimenti annessi o in altri comunque soggetti a vigilanza fiscale, di pertinenza delle stesse ditte ».

Adesso viene la parte De Marzi modificata:

« Quando il prezzo delle merci temporaneamente importate, ancorchè aumentato dei diritti di confine, risulti inferiore a quello medio corrente per la stessa merce sul territorio della Repubblica, è data facoltà all'Amministrazione finanziaria di imporre all'importatore l'obbligo di integrare la garanzia dei diritti di confine con un deposito cauzionale pari alla differenza tra il prezzo nazionale e quello di importazione, aumentata del 20 per cento per tenere conto di possibili successive oscillazioni del prezzo interno.

Qualora le merci temporaneamente importate non vengano riesportate nel termine stabilito il deposito cauzionale integrativo sarà incamerato dall'erario a titolo definitivo ».

Questo potrebbe essere fatto, secondo me, per mantenere in vita la legge del 1961: tener conto delle preoccupazioni manifestate nel progetto di legge De Marzi, modificandolo adeguatamente nel senso che ho detto, cioè facendo diventare facoltativa la possibilità, da parte dell'Amministrazione, di imporre un obbligo.

Io ho tentato di creare un ponte tra una situazione sulla quale già ci siamo pronunciati con una legge, e questa proposta De Marzi.

Detto questo, io ho finito; ma ritorno su un concetto già altre volte espresso e che a me sembra debba essere tenuto presente dal Governo per evitare che in materia di

importazioni ed esportazioni siano presi provvedimenti « a spizzico » come siamo costretti a fare già da tempo. Le leggi sulle temporanee esportazioni ed importazioni sono leggi vecchie.

Sembra, pertanto, questa un'altra occasione propizia per sottolineare l'esigenza non più differibile di affrontare il problema della generale revisione ed aggiornamento delle norme sulle temporanee importazioni ed esportazioni che risale a cinquanta anni fa, anche se qualche provvedimento modificativo ha tentato di adeguare determinate disposizioni a particolari necessità contingenti manifestatesi volta per volta nel corso di quest'ultimo cinquantennio.

L'industria italiana si incentra, nella maggioranza, sulla trasformazione di materie prime e semilavorati importati dall'estero. Il lavoro delle industrie e le prospettive di incremento trovano un limite nella possibilità di collocamento del prodotto che viene assorbito in parte dal mercato interno e in parte dai mercati esteri. L'esportazione si pone quindi come condizione essenziale per l'incremento della produzione insieme con l'aumento, peraltro non estensibile oltre certi limiti, dei consumi interni. Ma è l'esportazione che condiziona soprattutto la possibilità di incremento delle nostre industrie in quanto ha la funzione di « pagare », come si dice in termini correnti, le importazioni di materie prime e semilavorati da trasformare e da riesportare. Ebbene l'istituto della temporanea importazione ha appunto il fine di incentivare l'attività trasformatrice delle industrie italiane, mettendole in condizione di competere sui mercati esteri con le industrie similari di altri Paesi, attraverso la effettiva riduzione del costo del prodotto finito, determinata dal ristorno del dazio doganale e degli altri diritti di confine dovuti sulle materie prime e semilavorati importati.

Si può calcolare che attualmente le importazioni temporanee rappresentano oltre un quinto delle importazioni totali. La percentuale di incidenza delle temporanee importazioni sul totale delle importazioni è andata velocemente aumentando dal 1948 (3 per cento); segno è che l'istituto è stato ritenuto dagli operatori idoneo a favorire l'incremento dell'attività produttiva ed esportatrice, anche se la sua disciplina giuridica è apparsa troppo complessa e certamente non adeguata, date le difficoltà di ordine tecnico-doganale alle quali dà luogo, alle esigenze attuali degli operatori stessi.

L'iniziativa dell'onorevole De Marzi, mettendo in evidenza la inadeguatezza di un particolare precetto della legislazione sulle temporanee importazioni ed esportazioni, ripropone all'attenzione del legislatore la necessità di aggiornare tutta la materia, anche in relazione alle esigenze di armonizzazione connesse col nostro inserimento nel Mercato comune europeo.

A me sembra che lo strumento della temporanea importazione ed esportazione debba rimanere in piedi, debba essere salvato, ma naturalmente adeguato e aggiornato ai tempi, perchè, ripeto, vi sono leggi che risalgono al 1913 e al 1925, e mentre da un lato vediamo che quelle disposizioni hanno avuto indubbiamente un altissimo valore, dobbiamo rilevare che non è più oltre dilazionabile il problema di un adeguamento ai nostri tempi di questo strumento legislativo che si definisce della temporanea esportazione ed importazione.

Concludendo: ho conservato la legge del 1961; ho introdotto in essa la proposta di legge De Marzi, naturalmente modificando qualche parte. In questa maniera a me sembra che il disegno di legge risulti più completo. L'unica osservazione che si potrebbe fare sarebbe questa: se noi non dobbiamo, a un certo momento, inserire un riferimento quando si dice: « è data facoltà all'Amministrazione finanziaria di imporre all'importatore l'obbligo di integrare, eccetera », aggiungendo: « sentito il Comitato per la temporanea importazione di cui al decreto del 1936 »; quel Comitato, che funziona presso il Ministero del commercio con l'estero, porta nel suo seno la rappresentanza di tutte le amministrazioni competenti in materia (agricoltura, finanze, industria), ed è quindi un comitato consultivo che perequa le norme concernenti la temporanea importazione con una visione unitaria; si potrebbe eventualmente, tanto per temperare la facoltà dell'Amministrazione, introdurre un emendamento del genere. Questo potrebbe servire perchè non succeda — dato che l'ar-

gomento riguarda soprattutto il grano — che l'Amministrazione, a un determinato momento, imponga questi oneri anche in altri settori, dove si può pure verificare una differenza tra il mercato interno e il mercato internazionale.

PIOLA. Il disegno di legge si riferisce a tutte le merci che sono sottoposte a diritti di confine. Mi pare che sia stato proposto ai fini di evitare la speculazione sul grano temporaneamente importato, ma la dizione letterale si riferisce a tutte le merci. Ora, pare a me, bisognerebbe fare una discriminazione per quelle merci le quali vengono lavorate in magazzini che sono sottoposti alla permanente vigilanza dello Stato e per le quali non esistono i pericoli di quella speculazione di cui il disegno di legge vorrebbe evitare le conseguenze. Quindi bisognerebbe, secondo me, introdurre un emendamento che mantenga al settore dei vini i benefici derivanti dal decreto n. 1453, integrato con la legge 1° luglio 1961, n. 568, sia pure stabilendo la « facoltà » invece dell'« obbligo », e precisando che dal deposito cauzionale di cui al secondo comma sono esenti i prodotti in temporanea importazione soggetti a imposta di confine, lavorati e conservati in magazzini soggetti a permanente vigilanza da parte dello Stato.

Questo emendamento riconfermerebbe la volontà del Parlamento, espressa qualche mese fa.

PRESIDENTE. Le osservazioni del senatore Piola coincidono esattamente con il parere espresso dalla 9ª Commissione.

SPAGNOLLI, *relatore*. Ho tenuto presente tali preoccupazioni ed è perciò che ho ritenuto di proporre un nuovo testo per l'articolo unico. Ora, non ho nulla in contrario ad apportare ulteriori modifiche al testo, ma faccio notare peraltro che la situazione del grano è diversa dalle altre.

PIOLA. Gli emendamenti a mio avviso dovrebbero essere due: uno che modifichi la dizione della prima parte dell'articolo unico, là dove è detto: « L'articolo 6 del regio decreto, eccetera », che dovrebbe essere sostituita con la seguente: « Il primo comma dell'articolo 6 del regio decreto 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, è così modificato: »; l'altro, consistente nell'aggiungere alla fine dell'articolo la clausola della esenzione dalla cauzione, di cui si è finora parlato. In tal modo si lascerebbe inalterato tutto il dispositivo delle provvidenze che ai fini antispeculativi il disegno di legge persegue mentre i settori vinicoli continuerebbero a usufruire di quel trattamento che noi stessi pochi mesi fa abbiamo ritenuto necessario stabilire con la legge 17 luglio 1961.

SPAGNOLLI, *relatore*. Si potrebbe precisare che diversa è la disciplina degli altri prodotti di cui si è parlato e del grano duro.

PIOLA. Una precisazione non è mai inutile e serve a togliere comunque ogni dubbio.

FORTUNATI. Anch'io sono del parere del senatore Piola, che occorra cioè distinguere tra prodotti sui quali ai confini è esercitata la vigilanza e quelli sui quali tale controllo non viene effettuato, e mentre per i primi si comprende la opportunità di non imporre cauzioni, per gli altri credo non si possa parlare di una facoltà quanto piuttosto di un obbligo, perchè o si tratta di ditte finanziariamente capaci e allora non sorge alcun problema, ma se si trattasse di ditte che non offrono garanzie allora prevedere una facoltà di richiesta di garanzia e non invece un obbligo potrebbe rappresentare un pericolo Anche perchè le facoltà di discriminazione in materia tributaria nascondono insidie di ogni natura. Occorrerebbe che a prendere ogni decisione ci fosse un Trabucchi e allora saremmo tranquilli, ma ciò non è sempre possibile. Ricordo che quando ero assessore ai tributi e mi trovavo di fronte a simili poteri discrezionali ero sempre imbarazzato perchè si correva il rischio di interpretazioni soggettive. Ed inoltre, stabilendo una facoltà piuttosto che un obbligo si corre il rischio di crea-

re un contenzioso aggrovigliato, perchè può sorgere sempre il contrasto sul legittimo uso della facoltà. Ed è piuttosto facile trovare motivi di contrasto in una simile materia, mentre è difficile venirne a capo. Quindi io sono contrario a che si stabilisca una facoltà per la garanzia e sono invece favorevole alla tesi sostenuta dal senatore Piola.

CENINI. Anzitutto osservo che la dizione più corretta sarebbe la seguente: « Lo articolo 6 del regio decreto 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e modificato dalla legge 1° luglio 1961, n. 568, è sostituito dal seguente: » con la qual cosa si darebbe un grande contributo alla chiarezza.

Si potrebbe poi prevedere la applicazione del metodo della cauzione per la differenza dell'importo, quando si tratti di merci che al momento della importazione presentino effettivamente tale differenza e lasciare invece la facoltà per la imposizione del 20 per cento a tutte le merci.

SPAGNOLLI, *relatore*. L'unica cosa che si potrebbe fare è varare una norma che preveda, eventualmente, la consultazione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, del Comitato per la temporanea importazione, nella cui sede si farà ogni distinzione ottenendo con ciò di evitare che l'Amministrazione applichi indiscriminatamente la facoltà concessale.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Anche nella legge del 1961 vi sono delle norme che non possono essere ritenute soddisfacenti, ma queste purtroppo sono cose che capitano. Piuttosto io chiedo se da un punto di vista anche costituzionale può essere ritenuto legittimo che l'Amministrazione imponga una cauzione ridotta ad alcune ditte sì e ad altre no in relazione alla loro solidita, così come del resto stabilito dalla medesima legge del 1961: lo chiedo perchè, così facendo, in realtà ad essere facilitate sono le ditte grosse, le quali vengono ad essere agevolate, mentre le piccole, oltre ad avere possibilità molto più limitate, sono anche costrette a sottostare al versamento della cauzione intera. Perciò ritengo sia da accogliere il concetto dell'onorevole Fortunati, di cogliere cioè l'occasione per togliere la facoltà e sancire invece l'obbligo della cauzione per tutti coloro che non sottostanno ad un controllo permanente.

Vi è poi da osservare che anche l'ultimo comma dell'articolo unico desta qualche perplessità, in quanto non è giusto, perchè se qualche ditta non avesse effettuato l'integrazione, consumando la merce prima del deposito, non avrebbe l'obbligo di pagare la differenza di prezzo nè le verrebbe incamerato il deposito cauzionale. Di contro, coloro i quali avessero dovuto sottostare all'ordine dell'Amministrazione finanziaria di effettuare il deposito integrativo, si vedrebbero — in analoghe condizioni — costretti a subire anche l'incameramento del deposito. Ho presenti due fatti caratteristici, che sono i due più pericolosi: uno è il burro, il quale, come è noto, viene dalla Romania ad un prezzo molto basso, e viene importato in masse enormi dalle ditte che fabbricano dolci particolarmente nel periodo delle feste di Natale. Poi, una parte, sotto forma di dolci, viene riesportata e un'altra viene immessa sul mercato, e la differenza di prezzo rimane acquisita. Il secondo problema è quello della famosa questione del grano duro e tenero, che rappresenta una specie di *abracadabra* nella pratica quotidiana, in quanto i nostri pastai esportano grano duro e avvengono delle sperequazioni, dei giochi che noi difficilmente possiamo ammettere. Dico questo perchè ho l'impressione che, sotto le disposizioni che si stanno esaminando, possano covare piantine di ingiustizia.

SPAGNOLLI, *relatore*. D'accordo su tutte le osservazioni, ma non vorrei che sfuggisse la seconda parte della mia relazione.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Quella riguarda il Ministero del commercio con l'estero.

SPAGNOLLI, *relatore*. Sostanzialmente, specie dopo aver ascoltato le varie

osservazioni, tra cui quelle dei senatori Fortunati e Piola, io non mi sento tranquillo perchè ho l'impressione che noi non affrontiamo il problema di fondo della modifica degli strumenti della temporanea importazione. Il quesito è se tali strumenti siano validi agli effetti della nostra produzione e se debbano essere mantenuti in vita. Io dico di sì, però essi devono essere indubbiamente aggiornati con visione anni 60. Ora abbiamo una base da cui partire abbiamo i suggerimenti che sono stati ampi e sostanziosi, compete quindi al Governo di studiare il difficile problema e di risolverlo.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze.* Sono perfettamente d'accordo e mi farò eco presso il collega del commercio con l'estero per lo studio del problema e probabilmente per la presentazione di un testo che corrisponda alle esigenze degli anni 60.

FORTUNATI. Occorre allora innanzitutto accogliere il suggerimento del senatore Cenini in ordine alla dizione della prima parte dell'articolo unico.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta al fine di consentire la definitiva formulazione degli emendamenti al disegno di legge.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 12,10.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari